SÈRIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 202**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 agosto 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 1987.

Adeguamento, per l'anno 1987, dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per la registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota del 10 marzo 1987, n. 5371, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1986, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a 206,1;

Considerato che per l'anno 1987 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1987, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 206,1%.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1987 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal precedente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1987

Il Ministro: GUARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1987
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 266

87A7699

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 agosto 1987.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,25% di scadenza 1° settembre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DC/CO/2/2/002251 del 28 agosto 1987;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,25% di scadenza 1° settembre 1990 per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° e il 7 settembre 1987 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge finanziaria 1987, al netto delle emissioni già effettuate.

Detto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,25% pagabile in due semestralità posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge n. 759 del 17 novembre 1986 e modificato dal decreto-legge del 27 agosto 1987, n. 348.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1987 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° settembre 1987 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 21 settembre 1987 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° settembre al giorno del versamento, con bonifico di due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° settembre 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che

fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1987
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 323

87A7647

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 agosto 1987.

Revisione della normativa per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1985 contenente disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, modificato con decreti ministeriali 22 febbraio 1986 ed 8 agosto 1986;

Considerato che nel corso dell'applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 1985 si è reso necessario procedere a chiarimenti ed interpretazioni di alcuni punti della normativa tecnica per renderla più aderente alla evoluzione tecnologica del settore ed adeguarla alla attuale realtà della produzione nazionale ed internazionale;

Tenuto conto degli orientamenti emersi in ambito europeo sulla normativa armonizzata CENELEC - CISPR in corso di esame relativa ai radiodisturbi dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuto opportuno, in questa prospettiva, di consentire agli operatori del settore che l'obiettivo della prevenzione dei radiodisturbi per gli apparati di cui trattasi possa essere conseguito con l'applicazione delle nuove metodologie di misura approvate in sede internazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le prescrizioni dell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, che reca alcune modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto ministeriale 25 giugno 1985 relativo alle norme per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi radioelettrici dei ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 2.

Fino al 1° dicembre 1987 è data facoltà agli interessati di chiedere che le prove di accertamento di rispondenza siano limitate a quelle previste ai paragrafi 3, 4.1, 4.3 e 4.4 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 25 giugno 1985.

Art. 3.

Fino al 1° giugno 1988 è consentita l'immissione in commercio di apparati provvisti della certificazione di rispondenza rilasciata sulla base delle prove di cui ai paragrafi 3, 4.1, 4.3 e 4.4 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 25 giugno 1985.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO 1

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 25 GIUGNO 1985 PER I RICEVITORI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

§ 1. SCOPO DELLE NORME.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE FREQUENZE.

§ 3.1. *Bande di frequenza per ricevitori di radiodiffusione sonora.*

§ 3.1.1. Limiti.

La seguente nota sostituisce quella corrispondente alla tabella I dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985:

Nota: Il limite di 283.5 kHz per le onde lunghe può essere esteso a 343 kHz per i ricevitori predisposti per la ricezione dei canali di filodiffusione.

Le prove si eseguono con eventuale circuito CAF disinserito.

Con ricevitori privi di morsetti d'antenna, o con CAF non disinseribile, le prove vanno eseguite al limite di sensibilità.

Per i ricevitori di radiodiffusione sonora di tipo sintetizzato, controllati a quarzo o da dispositivi di analoga stabilità (per es. ceramici), non è necessario il rispetto delle tolleranze interne della tabella I ("O kHz"), purchè essi siano in grado di ricevere su tutte le frequenze portanti oggetto di canalizzazione internazionale (vedasi CARR GENEVA 1975 e CARR GENEVA 1984).

I limiti interni inferiori e superiori 0 (zero) di tabella I non vengono applicati per ricevitori a sintonia continua MF, MA e MF + MA aventi le seguenti caratteristiche:

privi di morsetti d'antenna
senza alimentazione da rete
con un altoparlante e/o cuffie

§ 3.1.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 3.2. *Bande di frequenze per i ricevitori di radiodiffusione televisiva.*

§ 3.2.1. Limiti.

La nota di tabella II dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene così modificata:

Nel caso di ricevitori di radiodiffusione televisiva di tipo sintetizzato, controllati a quarzo o da dispositivi di analoga stabilità (per es. ceramici) non è necessario il rispetto delle tolleranze interne di tabella II (O MHz"), purché essi siano in grado di ricevere sulle frequenze portanti di tutti i canali televisivi indicati nella tabella stessa.

Per i ricevitori di radiodiffusione televisiva muniti di dispositivo di silenziamento del suono atto a sopprimere la riproduzione sonora quando il segnale ricevuto non presenta le caratteristiche tipiche dei segnali televisivi è tollerata la ricezione su frequenze diverse da quella di tabella II.

Va verificata la ricezione del canale C.

Le verifiche si eseguono con eventuale AFC inserita.

Il livello di segnale di prova ai morsetti d'antenna è:

70 dB (μV) su 75 Ω.

* Il limite inferiore della banda I può essere di 52.2 MHz in luogo di 47 MHz.

§ 3.2.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 3.3. *Frequenze intermedie.*

La tebella III dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 nella colonna frequenza intermedia nominale per ricevitori televisivi viene completata come segue:

33.16 MHz suono 2

Alla tabella III dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 si aggiunge la nota:

Nota: Frequenze intermedie diverse da quelle di tabella III devono essere autorizzate dal Ministero P.T.

§ 4. RADIODISTURBI PRODOTTI DA RICEVITORI DI RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.1. *Tensione di disturbo immessa nella rete di alimentazione.*

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.1.1. Valori limite.

Il corrispondente intero paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

La misura va eseguita con la rete normalizzata a V.

Nella curva B di tabella IV sono riportati i valori limite della tensione di disturbo introdotta nella rete di alimentazione.

Fino a nuove disposizioni la misura da 10 kHz a 150 kHz e la curva A di tabella IV non vengono prese in considerazione.

§ 4.1.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto dai corrispondenti paragrafi da 4.1.2.1 a 4.1.2.3.1. dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.1.2.3.2. Metodo di misura della tensione disturbo.

Il corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene sostituito dal seguente:

Per eseguire le misure si utilizza la rete normalizzata a V

Gli schemi elettrici delle due reti a V, che possono essere utilizzate una alternativamente all'altra, sono indicati in figura 4 e figura 5.

§ 4.2. *Irradiazione dovuta all'oscillatore locale.*

Al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene aggiunto quanto segue:

Questa misura viene rinviata fino a nuova disposizione.

§ 4.2.1. Valori limite.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.2.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto dai corrispondenti paragrafi da 4.2.2.1 a 4.2.2.6 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.3. *Tensione di disturbo alla frequenza dell'oscillatore locale ai morsetti d'antenna.*

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.3.1. Valori limite.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.3.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto dai corrispondenti paragrafi da 4.3.2.1 a 4.3.2.3 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.4. *Tensioni di disturbo, diverse da quelle causate dall'oscillatore locale, ai morsetti d'antenna.*

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.4.1. Valori limite.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 4.4.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto dai corrispondenti paragrafi da 4.4.2.1 a 4.4.2.3 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 5 IMMUNITÀ INTERNA.

Il corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

L'immunità interna di un ricevitore indica la sua attitudine alla reiezione dei segnali interferenti presenti ai suoi morsetti d'antenna. Essa è data dal livello della portante interferente, espresso in dB (μV), che produce un'interferenza percettibile ma non disturbante sul segnale utile di livello e modulazione definiti.

L'interferenza sonora percettibile, ma non disturbante, è definita in modo oggettivo da un rapporto segnale/disturbo di 40 dB, misurato con filtro psofometrico e voltmetro di quasi-picco (Raccomandazione CCIR 468-3 e appendice *A* della pubblicazione IEC 315-4), con una potenza di uscita di 50 mW (con la normale tensione d'uscita, per i sintonizzatori) su carico fittizio.

Per i ricevitori destinati esclusivamente agli autoveicoli (autoradio) i suddetti valori sono di 26 dB e 500 mW rispettivamente.

L'interferenza visiva percettibile, ma non disturbante, è definita in modo soggettivo, in condizioni di contrasto e luminosità normali e di illuminamento normale dell'ambiente, ad una distanza pari a sei volte l'altezza dello schermo televisivo. Essa corrisponde ad una degradazione dell'immagine pari al gradino 4 della scala di degradazione a cinque gradini (tabella I della Raccomandazione CCIR 500-2).

Per un ricevitore televisivo, l'immunità interna è definita dal minore dei livelli delle portanti interferenti che producono una interferenza visiva e/o sonora, in ciascuna prova elencata in 5.2.2.

Le misure si eseguono con eventuale circuito CAF inserito.

La regolazione del tono va eseguita per avere una risposta in frequenza piatta.

Nota. — Quando non interessi determinare il valore dell'immunità interna, bensì interessi soltanto fare una prova di passa non passa, è sufficiente applicare il segnale interferente col livello specificato nelle tabelle IX, X, XI e XII e verificare che il rapporto segnale/disturbo sia superiore ai valori sopra specificati.

§ 5.1. *Ricevitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza.*

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 5.1.1. Valori limite.

La nota di tabella IX del corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

Nota. — Segnale utile 60 dB (μV) su 75 Ω.

Segnale interferente: modulato in frequenza.

Le misure si eseguono sulle frequenze indicate in tabella e da +/— 400 kHz a campionamento (es. passi di 300 kHz) sino ai limiti di banda.

(*) Particolare attenzione va posta per le frequenze critiche di +/— 470 kHz e +/— 5.35 MHz.

5.1.2. Metodi di misura.

Il punto *b)* del corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

b) la potenza di uscita del ricevitore deve essere regolata a 50 mW (500 mW per i ricevitori destinanti esclusivamente agli autoveicoli (autoradio) e la tensione normale di uscita per i sintonizzatori) su carico fittizio resistivo, modulando momentaneamente la portante utile in frequenza a 1 kHz con deviazione di +/— 75 kHz (con autoradio 40 kHz) per le verifiche di tabella IX e con deviazione di +/— 40 kHz per quelle di tabella X.

Al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene aggiunto quanto segue:

La disposizione di misura è rappresentata in figura 14. I dispositivi di misura e l'ingresso d'antenna del ricevitore devono essere collegati tra loro rispettando le impedenze d'ingresso/uscita. L'eventuale intermodulazione tra il generatore del segnale utile e quello del segnale interferente può essere sufficientemente soppressa aumentando le attenuazioni degli attenuatori (5).

Il carico fittizio (3) deve avere i valori dichiarati dal costruttore, in assenza si applicano i seguenti:

uscita per altoparlanti a 8 Ω.
uscita per cuffie a 300 Ω.
altre uscite BF a 10 kΩ.

Il filtro passa basso (4) ha le seguenti caratteristiche:

frequenza di taglio		15 kHz
attenuazione nella banda passante	< =	0.5 dB
attenuazione a 15 kHz	< =	3 dB
attenuazione a 19 kHz	= >	50 dB
attenuazione da 38 kHz	>	50 dB
uscita chiusa sulla sua impedenza caratteristica.		

Il livello di tensione BF per la regolazione della potenza di riferimento e per la determinazione del rapporto segnale/disturbo, viene misurato con il voltmetro BF (8) con filtro pesato secondo la raccomandazione CCIR 468 come valore di quasi picco su ingresso alta impedenza (= > 100 kΩ).

Durante la misura con segnale interferente all'interno della gamma MF è permesso un ritocco della sintonia del ricevitore in modo da ridurre il disturbo senza peggiorare la qualità del suono. La sintonia, riferita alla frequenza iniziale dell'oscillatore locale, può essere ritoccata una sola volta per ogni segnale utile e per i relativi segnali interferenti entro +/— 25 kHz.

§ 5.2. *Ricevitori di radiodiffusione televisiva.*

§ 5.2.1. Valori limite.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 5.2.2. Metodi di misura.

Il corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

La misura deve essere eseguita secondo la procedura descritta dall'art. 142 della pubblicazione IEC 107-1, nelle seguenti condizioni:

a) la portante utile visione deve avere un livello di 70 dB (µV) per i canali con frequenza inferiore a 300 MHz e di 74 dB (µV) per i canali con frequenza superiore a 300 MHz ed essere modulata con un segnale corrispondente alle barre di colore 100/0/75/0 (raccomandazione CCIR 471);

b) la portante utile suono deve avere un livello di —13 dB rispetto a quello della portante visione e non deve essere modulata;

c) la potenza d'uscita del ricevitore deve essere regolata a 50 mW su carico fittizio resistivo, modulando momentaneamente la portante utile del suono in frequenza a 1 kHz con deviazione di +/— 30 kHz;

d) il segnale interferente deve essere successivamente costituito da:

una portante con frequenza pari a quella indicata nelle tabelle XI e XII (con fpN pari alla frequenza della portante visione del canale utile N di prova), per la misura della interferenza visiva e/o sonora (v. par. 5);

due portanti non modulate di uguale livello, con le frequenze a — 1 MHz e + 1 MHz rispetto alla frequenza del segnale interferente, tranne la frequenza fpN + 7 MHz, per la quale le frequenze delle portanti sono a — 0.5 e + 0.5 MHz rispetto alla frequenza del segnale interferente, per la misura della interferenza visiva e/o sonora;

Per queste misure i limiti delle tabelle XI e XII sono ridotti di 6 dB;

una portante con frequenza pari a quella indicata nelle tabelle XI e XII (con fpN pari alla frequenza della portante sonora del canale utile N di prova), modulata in frequenza ad 1 kHz con deviazione di + / — 30 kHz, per la misura dell'interferenza visiva e/o sonora (v. par. 5). Per le misure sulle frequenze fpN — 7 e fpN — 8 si applicano livelli ridotti di 13 dB rispetto le tabelle XI e XII (60 e 64 dB (µV) rispettivamente).

La misura in banda I è rinviata fino a nuove disposizioni. In banda III, IV e V devono essere eseguite le misure almeno con i canali F (oppure H1), 26 e 55 (o 60 in luogo di 55).

Il livello del segnale interferente deve essere aumentato fino ad ottenere l'interferenza di riferimento come definito nel paragrafo 5.

I livelli così determinati devono risultare non inferiori ai limiti sopra indicati ed esprimono l'immunità interna del ricevitore.

Al corrispondente paragrafo all'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene aggiunto quanto segue:

La disposizione di misura è rappresentata in figura 15. I dispositivi di misura e l'ingresso d'antenna del ricevitore devono essere collegati fra loro rispettando le impedenze d'ingresso/uscita.

Eventuali armoniche dei generatori dei segnali interferenti (1), che possono falsare i risultati delle misure, vengono soppresse da un filtro passa basso (9).

Le caratteristiche del filtro passa basso (6) sono le stesse del filtro passa basso (4) del paragrafo 5.1.2.1.

Durante la misura dell'immunità interna di ricevitori televisivi è permesso un ritocco della sintonia in modo da ridurre il disturbo visivo e sonoro senza peggiorare la qualità dell'immagine e del suono. La sintonia, riferita alla frequenza iniziale dell'oscillatore locale, può essere ritoccata una sola volta per ogni segnale utile e per i relativi segnali interferenti entro + / — 260 kHz.

§ 6. IMMUNITÀ ESTERNA.

Il corrispondente intero paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

L'immunità esterna di un ricevitore indica la sua attitudine alla reiezione dei segnali interferenti convogliati ad un qualsiasi suo ingresso od uscita dai cavetti ad esso connessi (ingresso per registratore, uscita per altoparlante, cavo di alimentazione, ecc.), nonché ai campi elettromagnetici interferenti.

L'immunità esterna di un ricevitore è data dal livello del segnale interferente (immunità ai segnali convogliati), espressi in dB (µV) e all'intensità del campo interferente (immunità ai campi elettromagnetici, espresso in dB (µV/m), che produce una prefissata interferenza visiva e/o sonora sul segnale utile di livello e modulazione definiti (v. par. 5).

Solo per la verifica del rapporto segnale/disturbo di 40 dB si misura il valore efficace inserendo prima del misuratore un filtro passa banda da 500 Hz a 3 kHz.

Per la regolazione del volume del ricevitore radiofonico il segnale utile va modulata momentaneamente, in frequenza con 1 kHz e + /— 40 kHz di deviazione.

Per lo stesso motivo, la portante suono del segnale televisivo viene modulata momentaneamente, in frequenza con 1 kHZ e +/— 30 kHz di deviazione.

Sono escluse dalle misure le frequenze del segnale interferente che ricadono nel canale di prova.

Sono escluse dalle prove fino a nuove disposizioni le misure su ingressi/uscite video, su videoregistratori e su ricevitori televisivi aventi schermi con denominazione commerciale uguale o inferiore a 5".

I livelli dei segnali interferenti delle tabelle XIII, XIV e XVI si riferiscono alle f.e.m. del generatore interferente.

Fino a nuova disposizione è ammesso per i limiti delle tabelle XIII, XIV XV, XVI e XVII una tolleranza di 6 dB.

Per l'immunità esterna ai campi elettromagnetici si considerano le seguenti corrispondenze tra i livelli di intensità di campo espressi in dB (µV/m) nella cella e la f.e.m. in dB (µV) del generatore interferente che alimenta la cella stessa:

livello campo	livello f.e.m. generatore
106 dB (µV/m)	f.e.m. 116 dB (µV)
114 dB (µV/m)	f.e.m. 124 dB (µV)
130 dB (µV/m)	f.e.m. 140 dB (µV)

Per l'immunità esterna ai campi elettromagnetici si deve considerare la deformazione del campo elettromagnetico nella cella aperta quando si introduce l'apparecchio in esame. Pertanto è ammessa una ulteriore tolleranza di 6 dB sui limiti delle tabelle XV e XVII per apparecchi con altezza > 20 cm.

Nelle figure 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35 e 36 sono riportati i dati costruttivi della cella.

Per la taratura della cella di misura si utilizza la disposizione di misura di figura 30. In figura 31 è rappresentato il particolare per la misura dell'intensità di campo nella cella. In figura 32 è indicata la fascia di tolleranza richiesta, per avere nella cella di misura un campo sufficientemente uniforme. Applicando alla cella una f.e.m. di 10 V (da 0.15 a 150 MHz), la tensione RF misurata dal millivoltometro RF non deve scostarsi di + / — 2 dB dal valore centrale.

6.1. *Ricevitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza.*

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

6.1.1. Valori limite.

Le note delle tabelle XIII, XIV e XV del corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 vengono modificate come segue:

Tabella XIII

Nota — Nella banda di frequenze attorno alla frequenze intermedia, compresa fra 10.2 e 11.2 MHz, non si esegue la misura.

Fino a nuove disposizioni per testine a cristallo e per gli ingressi del registratore magnetico si applicano gli stessi livelli delle testine magnetiche.

Il livello del segnale utile applicato è di 60 dB (µV) su 75 Ω.

Tabella XIV

Nota — Nella banda di frequenze attorno alla frequenza intermedia, compresa fra 10.2 e 11.2 MHz, non si esegue la misura.

Tabella XV

Nota — Nella banda di frequenze attorno alla frequenza intermedia, compresa fra 10.2 e 11.2 MHz, il livello minimo del campo interferente è di 106 dB (µV/m).

§ 6.1.2. Metodi di misura.

Il corrispondente intero paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 viene modificato come segue:

Il segnale utile e la procedura di regolazione del ricevitore devono essere come indicato rispettivamente ai punti *a)* e *b)* di cui in 5.1.2 ma con una deviazione di +/— 40 kHz.

Il segnale interferente, costituito da una portante modulata in ampiezza ad 1 kHz all'80% e con frequenza regolabile fra 0,15 e 150 MHz, viene applicato al cavo di alimentazione, e successivamente, ai vari ingressi ed uscite disponibili.

La frequenza del segnale interferente viene quindi variata in tutta la gamma da 0.15 a 150 MHz al fine di determinare le frequenze per le quali si verifica la massima ampiezza dell'interferenza. Per tali frequenze il livello del segnale interferente viene regolato fino a provocare l'interferenza sonora di riferimento di cui al paragrafo 5.

Il livello del segnale interferente così determinato rappresenta l'immunità ai segnali convogliati alla frequenza di misura e deve risultare non inferiore al corrispondente limite indicato nelle tabelle XIII e XIV di cui in 6.1.1.

Le disposizioni di misura da utilizzare sono indicate nelle figure 16, 17 e 18. Le figure 19, 20, 21, 22 e 23 rappresentano esempi d'esecuzione dei dispositivi utilizzati.

Per le misure su autoradio secondo la disposizione di figura 17, il filtro di rete di figura 19-*a* viene sostituito con quello di figura 19-*b*.

La stessa procedura viene eseguita per la misura dell'immunità ai campi elettromagnetici, applicando il segnale interferente alla cella TEM, entro la quale il ricevitore è stato sistemato.

Il livello del campo interferente così determinato rappresenta l'immunità ai campi elettromagnetici alla frequenza di misura e deve risultare non inferiore al corrispondente limite indicato nella tabella XV (con relative tolleranze indicate in 6).

In figura 26 è indicata la disposizione per la misura.

Le misure devono essere eseguite per il canale centrale (98 MHz).

§ 6.2. *Ricevitori di radiodiffusione televisiva.*

§ 6.2.1. Valori limite.

Le note delle tabelle XVI e XVII del corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985 vengono modificate come segue:

Tabella XVI

Nota — Nelle bande di frequenze attorno alle frequenze intermedie e sottoportante colore, comprese fra 3 e 6.25 MHz e 30.2 e 40.3 MHz non si esegue la verifica.

Fino a nuova disposizione valgono per le misure alla presa registratore magnetico i limiti utilizzati per la testina magnetica di tabella XIII.

Tabella XVII

Nota — Nelle bande di frequenze attorno alle frequenze intermedie e sottoportante colore, compresa fra 3 e 6.25 MHz e 30.2 e 40.3 MHz, il livello minimo del campo interferente è di 106 dB (μV/m) (con relative tolleranze indicate in 6).

Misurando in banda I e III con apparecchi che dispongono di circuito di silenziamento del suono il limite è di 114 dB (μV/m) da 47 a 150 MHz.

§ 6.2.2. Metodi di misura.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 7. APPLICAZIONE DEI VALORI LIMITE NELLE PROVE DI CONFORMITÀ DEGLI APPARECCHI FABBRICATI IN SERIE.

Vale quanto previsto al corrispondente paragrafo dell'allegato *A* al decreto ministeriale 25 giugno 1985.

§ 8. RICEVITORI COMBINATI.

Per ricevitori televisivi multinorma si eseguono le prove di rispondenza solo in funzionamento a norma B e G PAL.

I ricevitori radiofonici che ricevono il suono di parte o tutti i canali televisivi vengono sottoposti anche alle prove televisive.

Le prove di par. 5 e par. 6 si eseguono sui canali centrali delle bande ricevute

TABELLA IV
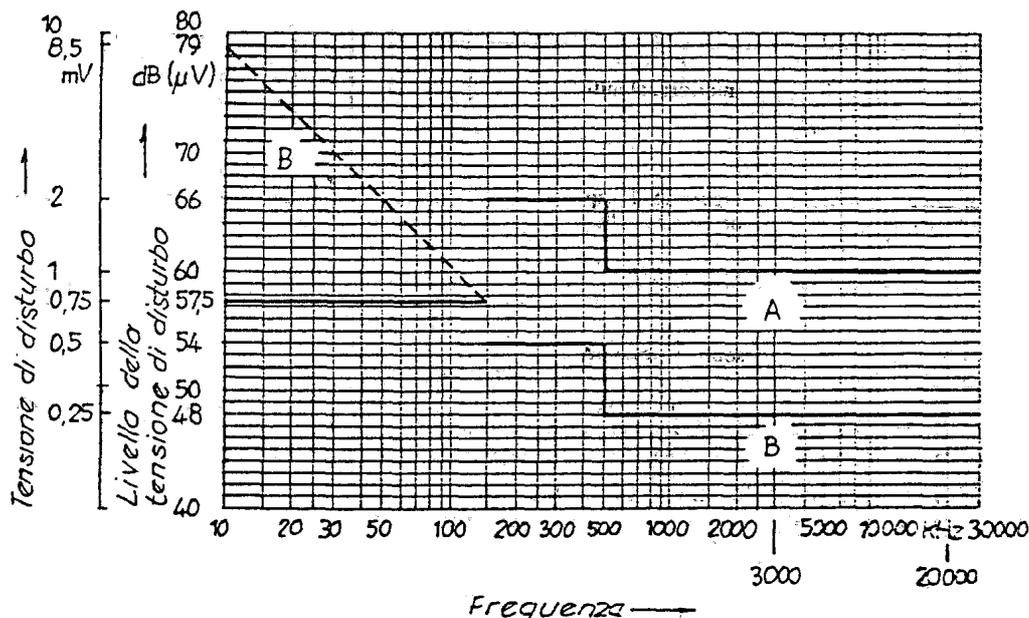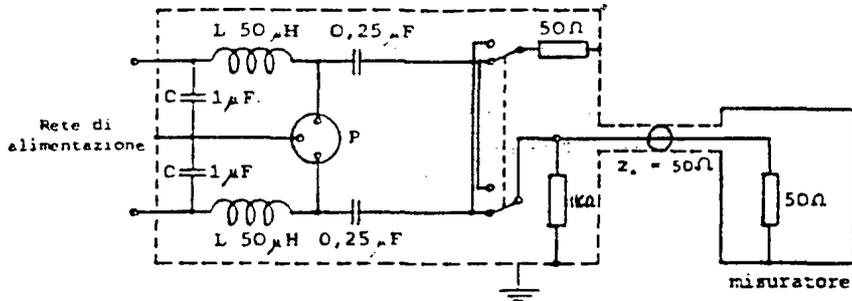
Fig. 4 - Esempio di rete normalizzata a V (50 Ω, 50 μH).
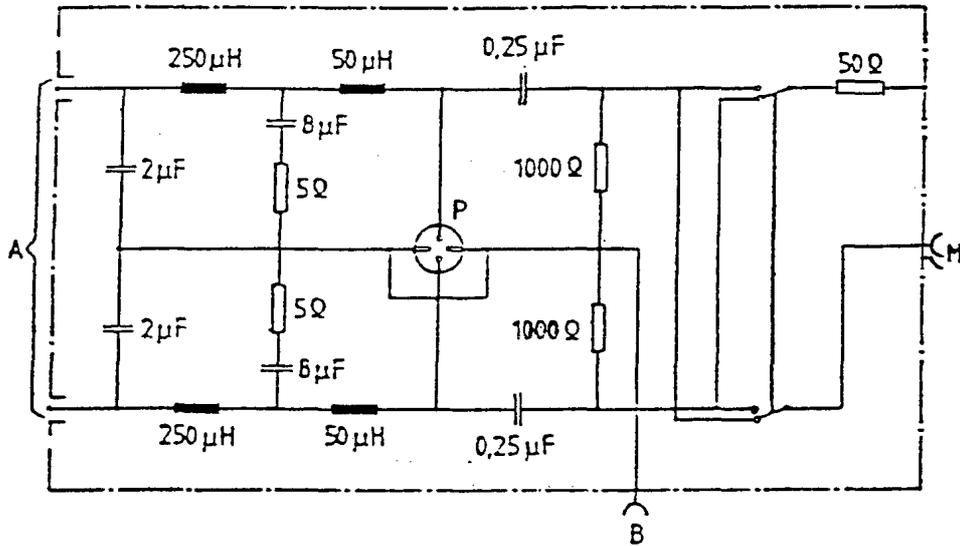
A - Rete di alimentazione
B - Massa di riferimento
M - Misuratore (50 Ω)
P - Presa per il ricevitore

Fig. 5 - Esempio di rete normalizzata a V (50 Ω, 50 μH, 5 Ω) da 10 kHz a 30 MHz.
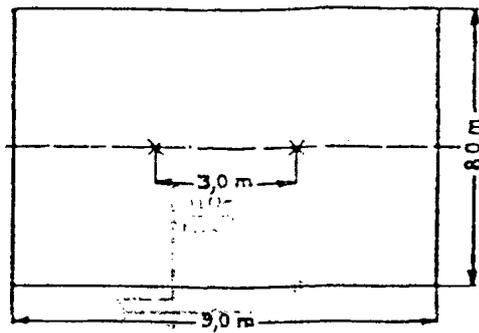
Fig. 6 – Luogo di misura.
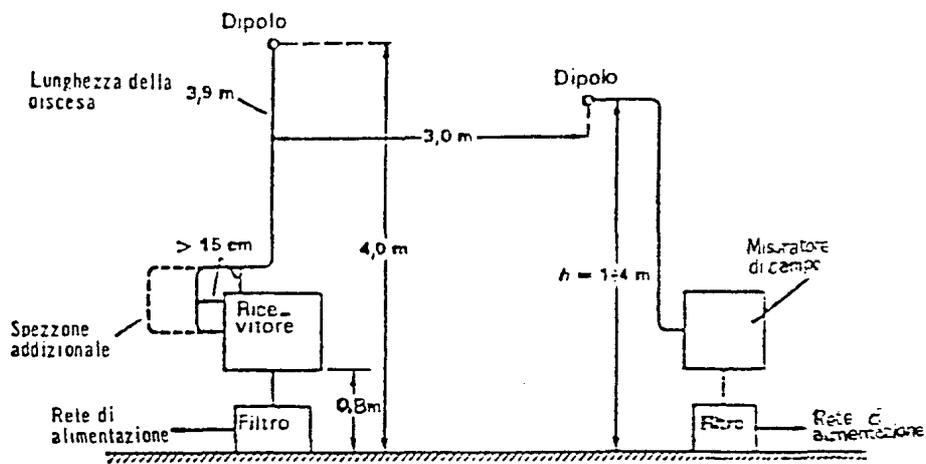
Fig. 7 – Misura all'aperto a 3 m di distanza
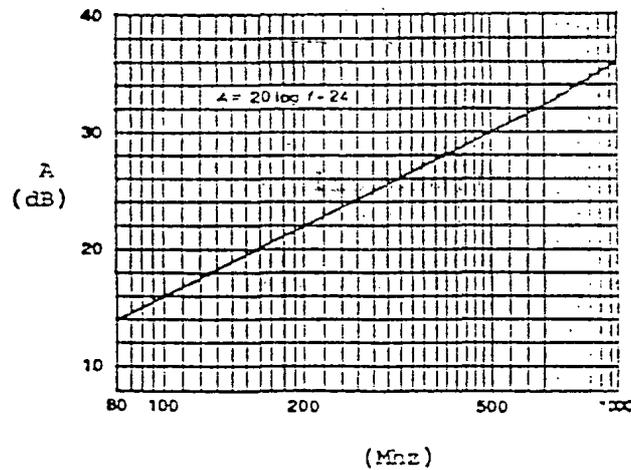
Fig. 8 – Curva di attenuazione teorica del luogo di misura per la gamma da 80 a 1000 MHz
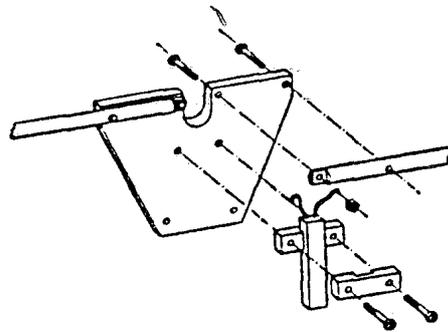
Vista parzialmente esplosa
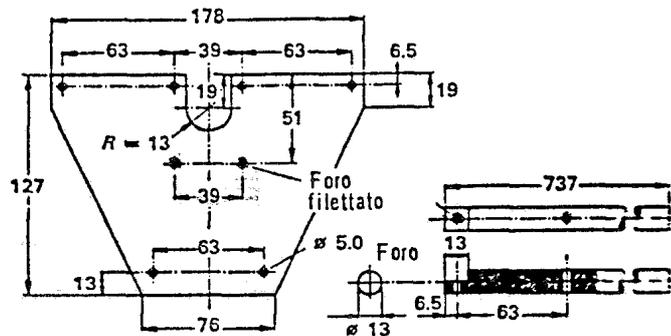
Dimensioni in millimetri

Fig. 9 - Dati costruttivi del dipolo per il ricevitore.
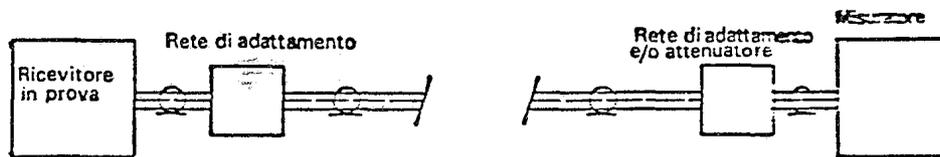
Fig. 10 - Disposizione degli elementi per la misura su un ricevitore con entrata di antenna coassiale.
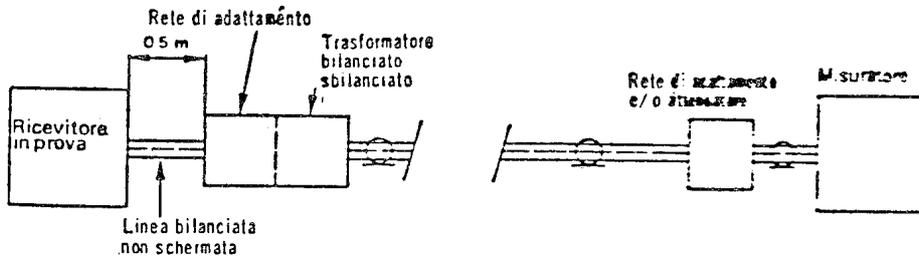
Fig. 11 – Disposizione degli elementi per la misura su un ricevitore con entrata d'antenna bilanciata.

Nota. Il trasformatore bilanciato-sbilanciato può essere munito di dispositivo per la soppressione delle correnti asimmetriche.
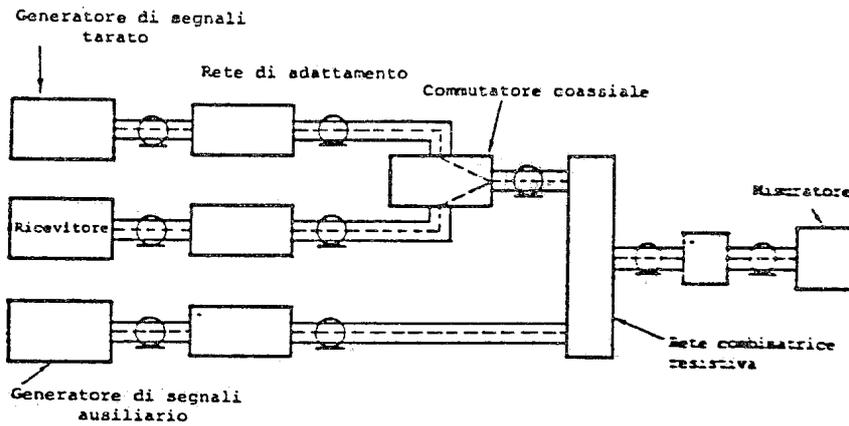
Fig. 12 – Disposizione di misura della tensione di disturbo all'entrata d'antenna coassiale.
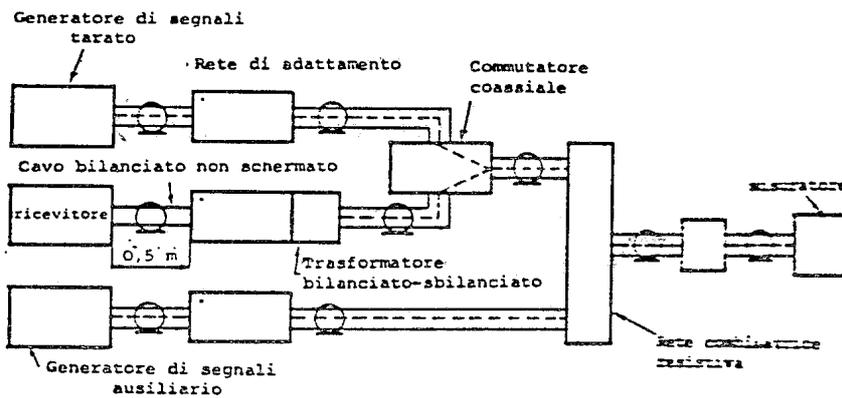
Fig. 13 – Disposizione di misura della tensione di disturbo all'entrata d'antenna bilanciata.
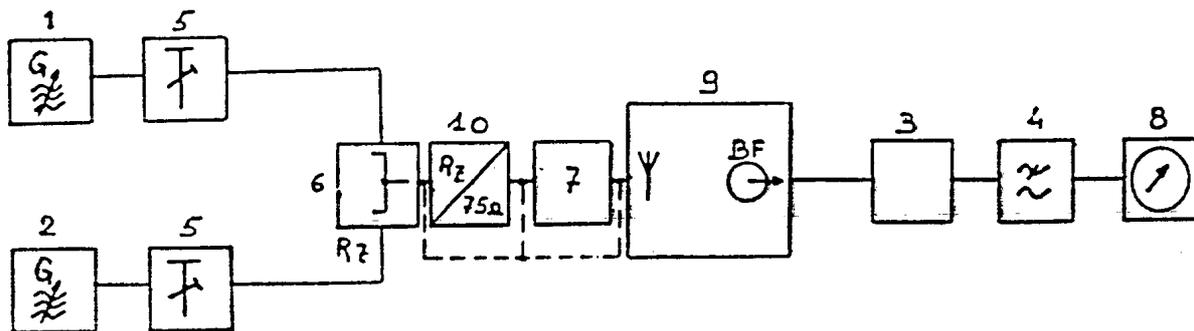
1: Generatore segnale interferente
2: Generatore segnale utile
3: Carico fittizio
4: Filtro passa-basso 15 kHz
5: Attenuatore
6: Rete mescolatrice (progetto norma CEI C. 118)
7: Rete di adattamento (non necessaria per ricevitori con entrata coassiale a 75 Ω
8: Voltmetro BF (quasi-picco con filtro psofometrico)
9: Ricevitore in prova
10: Rete di adattamento solo se Rz ≠ 75 Ω

Fig. 14. Disposizione di misura dell'immunità interna di ricevitori radiofonici

Fig. 15. Disposizione di misura dell'immunità interna dei ricevitori televisivi
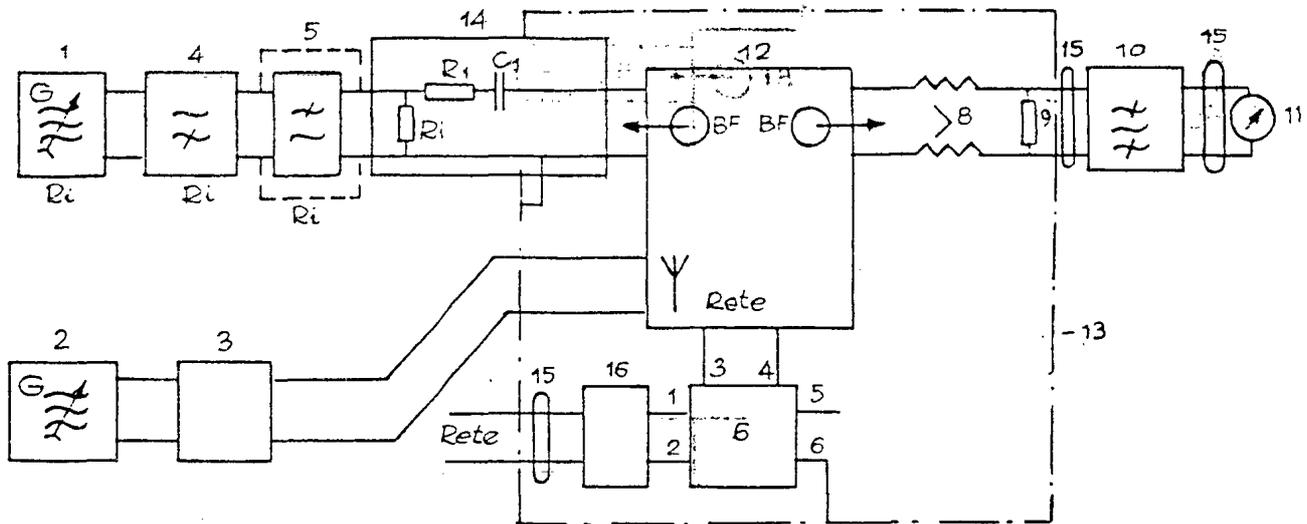
1: Generatore segnale interferente
2: Generatore segnale utile
3: Rete di adattamento e di disaccoppiamento (fig. 23)
4: Filtro passa-alto 100 kHz (fig.20)
5: Filtro passa-basso (fig. 21)
6: Filtro di rete (fig.19)
8: Induttanza da 100 μH (R <= 0.05 R1)
9: Carico fittizio (vedere par. 5.1.2.1. , assente nel caso di 10 MΩ)
10: Filtro passa-banda 0.5-3 kHz (fig. 22)
11: Voltmetro BF (valore efficace)
12: Ricevitore in prova 5 Nei ricevitori stereo il segnale il segnale interferente va inserito successivamente in ognuno dei due canali dell'uscita esaminata;la misura del rapporto segnale disturbo si esegue separatamente sui due canali di uscita
13: Piastra metallica 1 m x 2 m
14: Rete equivalente della sorgente di disturbo con resistenza interna Ri (R1= 100Ω - R1/2, C1= 470 pF)
15: Anelli di ferrite
16: Filtri RF

Fig. 16. Disposizione di misura dell'immunità ai segnali convogliati applicando il segnale interferente alle uscite BF (eccetto altoparlanti e cuffie).
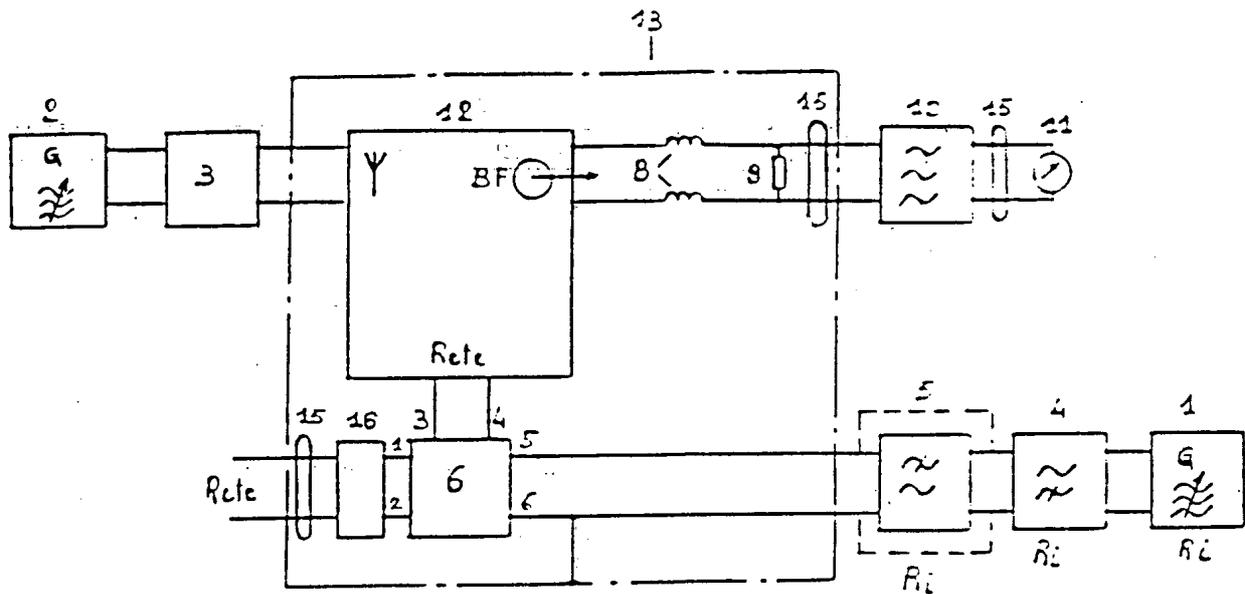
1: Generatore segnale interferente
2: Generatore segnale utile
3:Rete di adattamento e di disaccoppiamento (fig. 23)
4:Filtro passa-alto 100 kHz (fig. 20)
5: Filtro passa-basso (fig. 21)
6: Filtro di rete (fig.19)
8: Induttanze da 100 μH (R<= 0.05 R1)
9: Carico fittizio (vedere par. 5.1.2.1. ; assente nel caso di 10 kΩ)
10: Filtro passa-banda 0.5-3 kHz (fig. 22)
11: Voltmetro BF (valore efficace)
12: Ricevitore in prova.(Nei ricevitori stereo la misura del rapporto segnale disturbo si esegue separatamente sui due canali di uscita
13: Piastra metallica 1 m x 2 m
15: Anelli di ferrite
16: Filtro RF

Fig. 17. Disposizione di misura dell'immunità ai segnali convogliati applicando il segnale interferente alla rete di alimentazione.

1: Generatore segnale interferente
2: Generatore segnale utile
3: Rete di adattamento e di disaccoppiamento (fig. 23)
4: Filtro passa-alto 100 kHz (fig. 20)
5: Filtro passa-basso (Fig. 21)
6: Filtro di rete (Fig. 19)
8: Induttanza 100 µH
9: Carico fittizio (vedi par. 5.1.2.1.)
10: Filtro passa-banda 0.5-3 kHz (f.22)
11: Voltmetro BF (valore efficace)
12: Ricevitore in prova.(Nei ricevitori stereo il segnale interferente e applicato successivamente a ciascuno dei canali d'uscita;la misura del rapporto segnale disturbo e eseguita separatamente sui due canali
13: Piastra metallica
14:Rete equivalente della sorgente BF
15: Anelli di ferrite-16: Filtro RF

Fig. 18. Disposizione di misura dell'immunità ai segnali convogliati applicando il segnale interferente alle uscite per altoparlanti e cuffie.
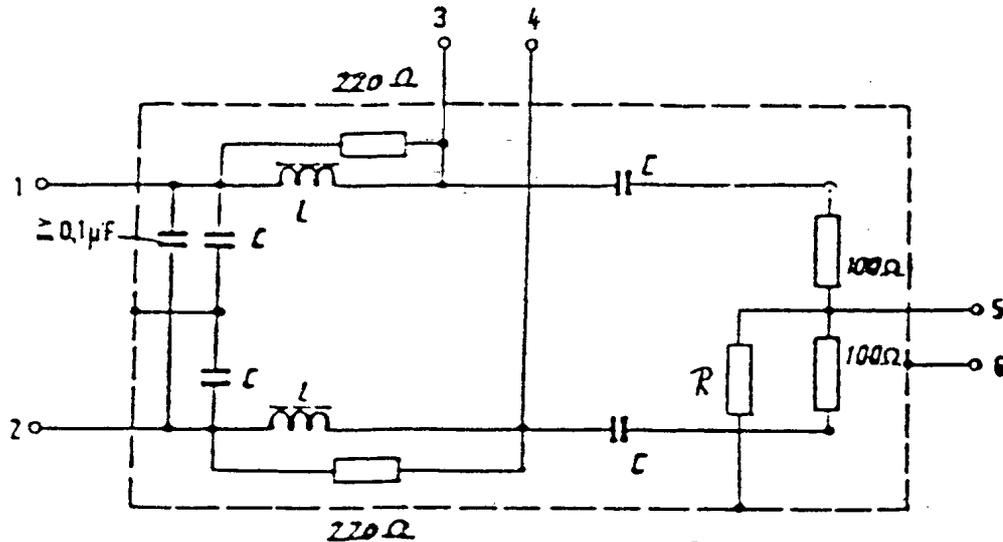
Morsetti 1 - 2 Rete
3 - 4 Ricevitore
5 - 6 Generatore segnali spuri

L bobine 100 μH (avvolte sullo stesso nucleo ad anell in ferrite)
C condensatore d'accoppiamento da 3.3 nF (CEI 12-13 § 14.2)
R corrispondente alla resistenza interna del generatore segnale interferente

Fig. 19-a. Filtro di rete.
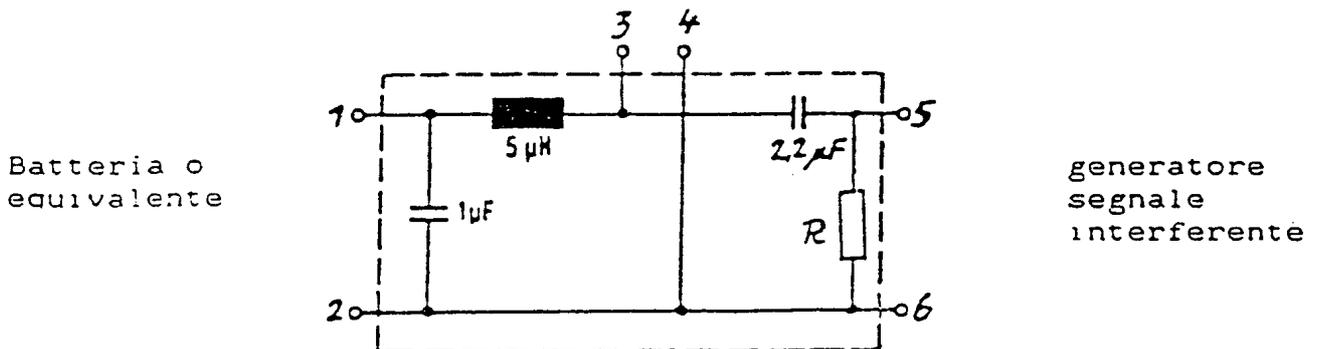
L resistenza c.c. della bobina < 0.3 Ω
R corrispondente alla resistenza interna del generatore del segnale interferente

Fig. 19-b. Filtro di rete per autoradio.
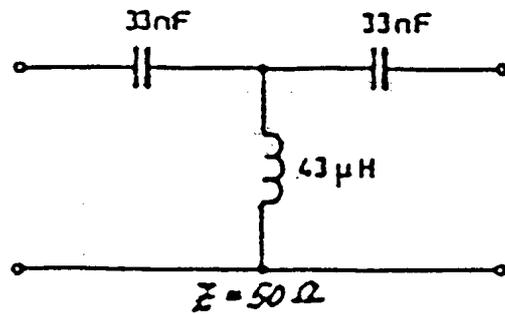
Fig. 20. Filtro passa-alto, 100 KHz.
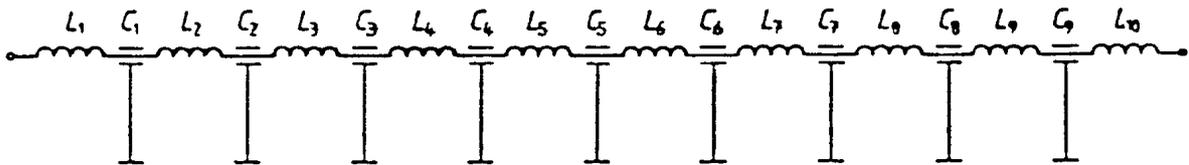
Freq. taglio ft = 33 MHz
L1, L10 = 0.42 μH
L2 a L9 = 0.91 μH
C1 a C9 = 94 pF
Z = 50 Ω
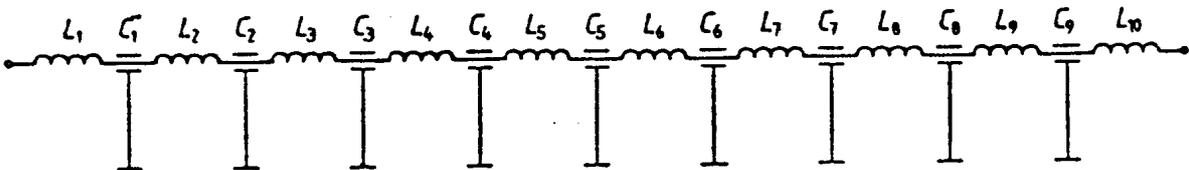
Freq. taglio ft = 200 MHz
L1, L10 = 0.04 μH
L2, L9 = 0.11 μH
L3 a L8 = 0.13 μH
C1 a C9 = 29 pF
Z = 50 Ω

Fig. 21. Esempi circuitali di filtri passa-basso.
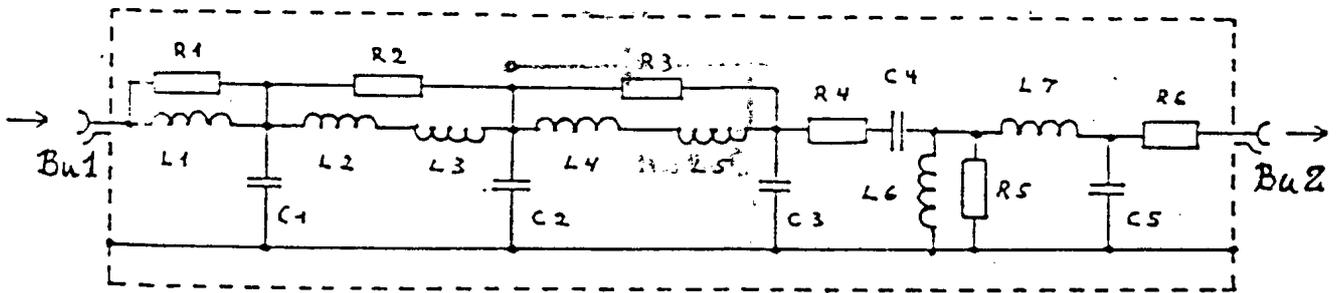
L1 a L5	33 mH	C1 a C3	220 nF
L6	650 mH	C4	100 nF
L7	Bobina a banda larga	C5	220 nF
R1 a R3	4.7 kΩ		
R4	100 Ω	Bu1, Bu2	BNC-F 50Ω
R5	8.2 kΩ		
R6	820 Ω.		
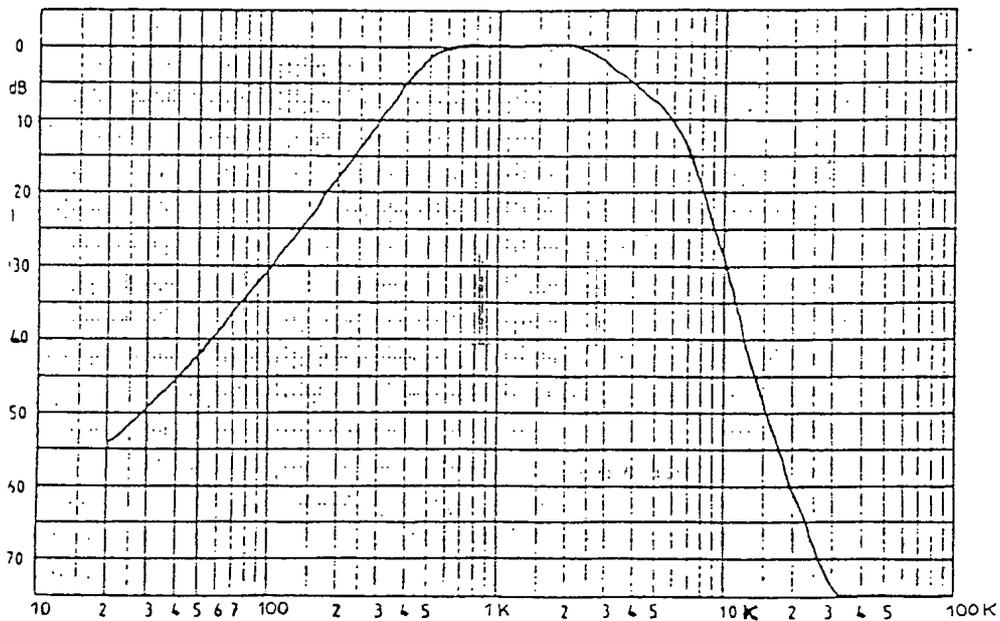
Fig. 22. Filtro passa-banda da 0.5 a 3 kHz
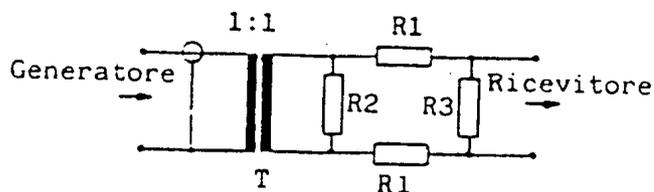
a) Ricevitore con ingresso simmetrico
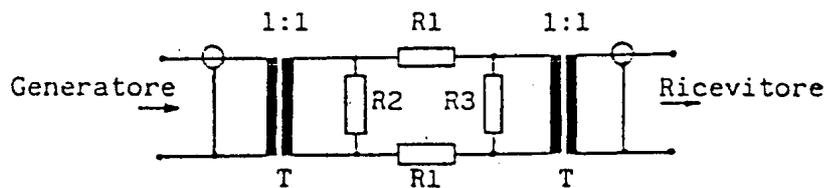
b) Ricevitore con ingresso coassiale

T trasformatore per la banda di ricezione

R1 = 100 R3/2
R2 = resistenza interna del generatore
R3 = impedenza di entrata del ricevitore

Fig. 23 - Rete di disaccoppiamento per applicare il segnale utile ai morsetti d'antenna del ricevitore in prova.
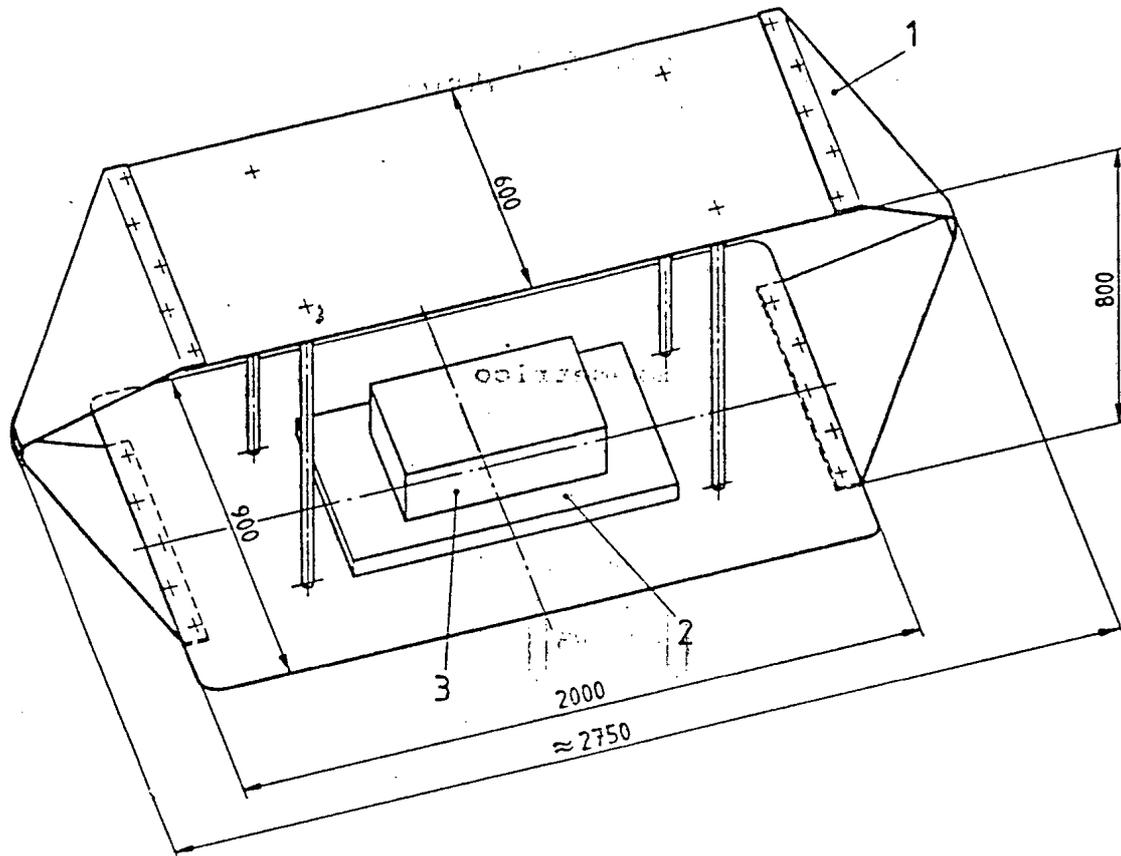
1: Cella di misura
2: Piano in plastica o legno
3: Ricevitore in prova

Fig. 24. Cella di misura.

1 a 11 : pannelli assorbenti di dimensioni UNI A1 (ca 800 mm x 600 mm) e resistività superficiale di ca 200 Ω .

Fig. 25. Esempio di disposizione della cella di misura e dei pannelli assorbenti in una cabina schermata di 3.3 m x 3 m.
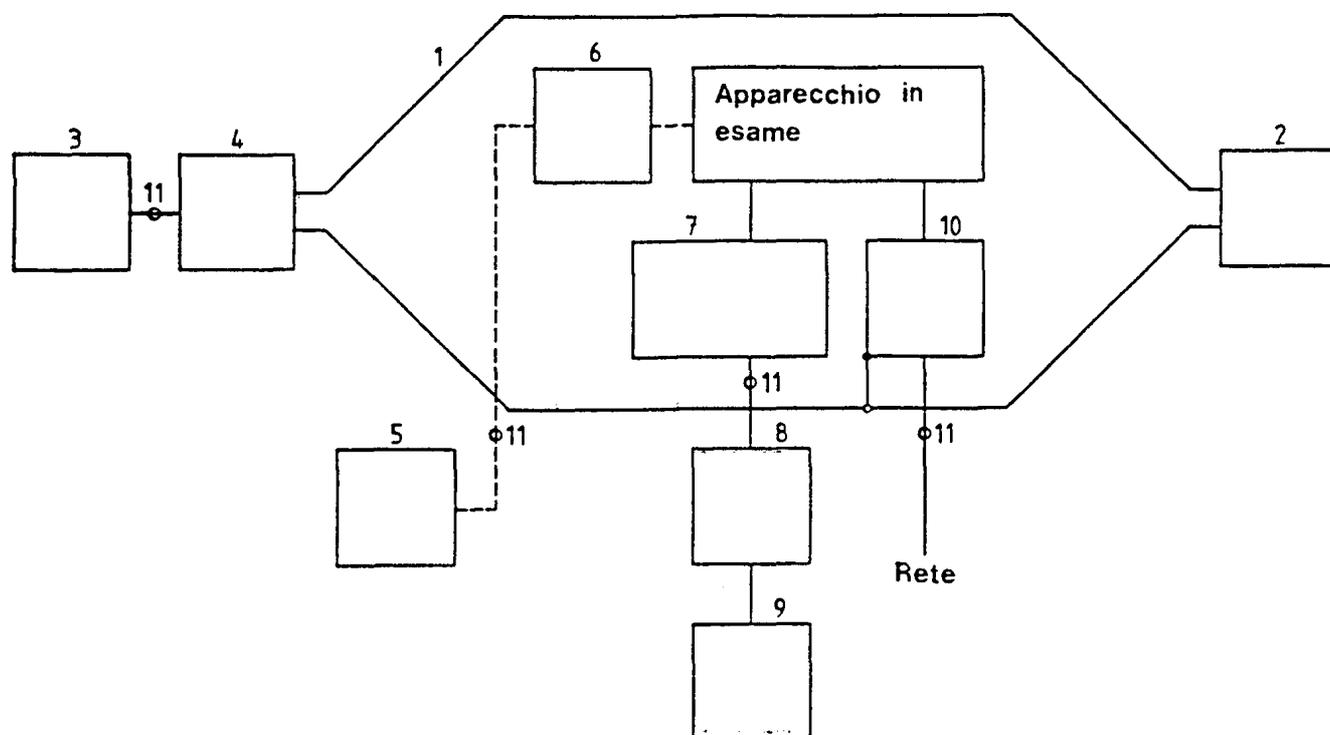
1: cella di misura (Fig. 33 e fig. 34)
2: resistenza di carico 150Ω(Fig. 35)
3: generatore del segnale interferente
4: rete di adattamento (Figg. 27 e 35)
5: generatore segnale utile
6: rete di disaccoppiamento (Fig. 23)
7: carico fittizio e filtro (Fig. 29)
8: filtro passa banda (Fig. 22)
9: voltmetro BF (valore efficace)
10: filtro di rete (Fig. 28)
11: anelli di ferrite

Fig. 26. Disposizione per la misura dell'immunità ai campi elettromagnetici.
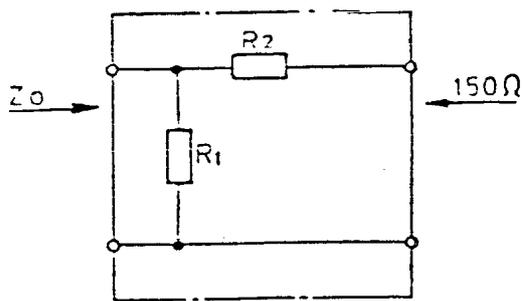
Z_0	50	60	75	Ω
R1	61,2	77,5	106,1	Ω
R2	122,5	116,2	106,1	Ω

Fig. 27. Rete di adattamento (vedi fig. 35).

Apparecchio in prova

rivestimento in plastica

L1a
L1b
L2a
L2b

piano inferiore della cella

C1a C1b

schermo

rivestimento in plastica

L2a
L2b
L1a
L1b

L1a,L1b: 2x10 spire bifilari su anelli di ferrite 15/10/5 frequenza: 1-60 MHz ca. 30 μH

L2a,L2b: 2x10 spire bifilari su anelli di ferrite 20/11/11 frequenza: fino 1 MHz ca. 300 μH

C1a,C1b: 3.3 nF (CEI 12-13)

Rete

Fig. 28. Filtro rete.

al filtro di banda
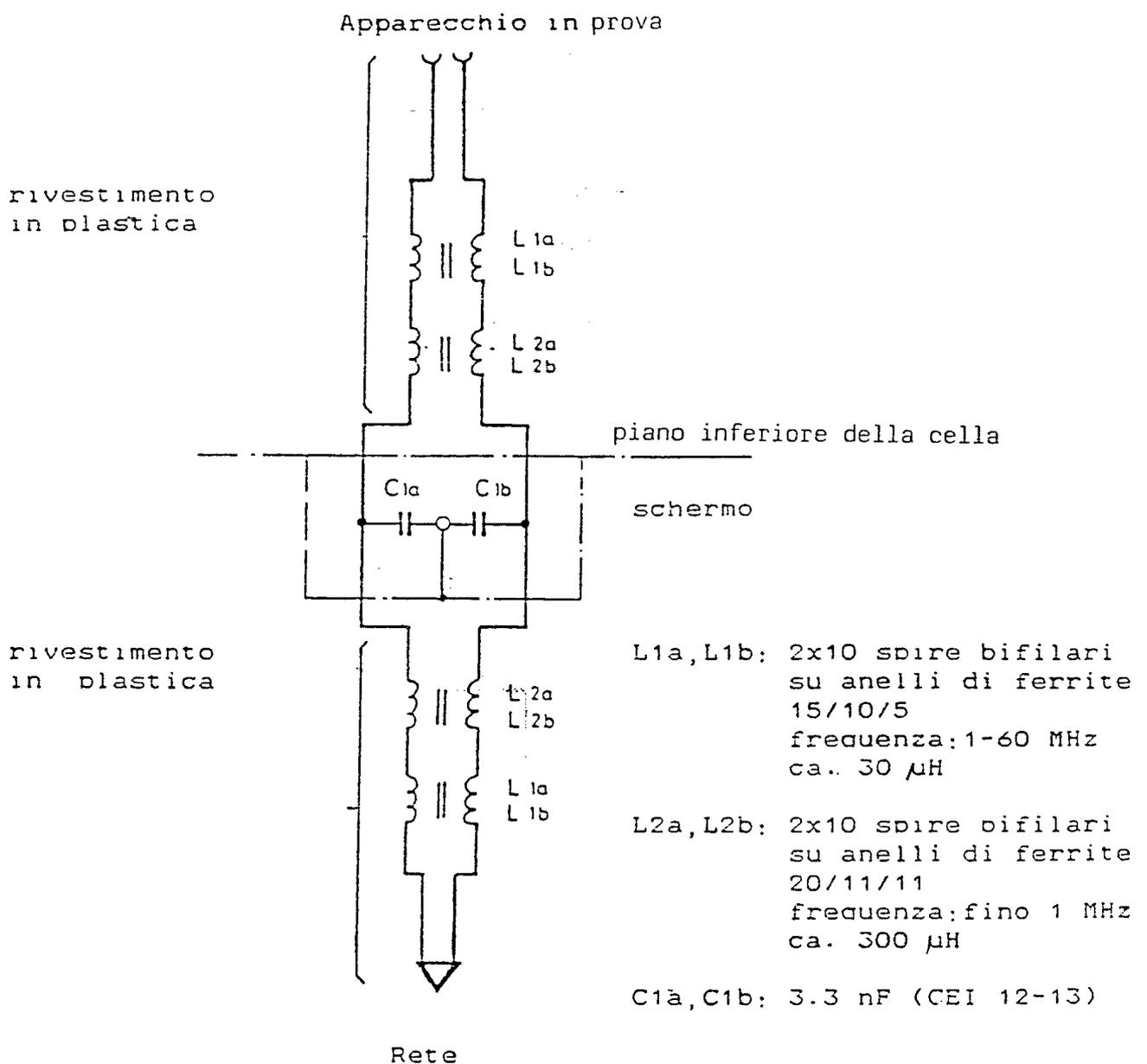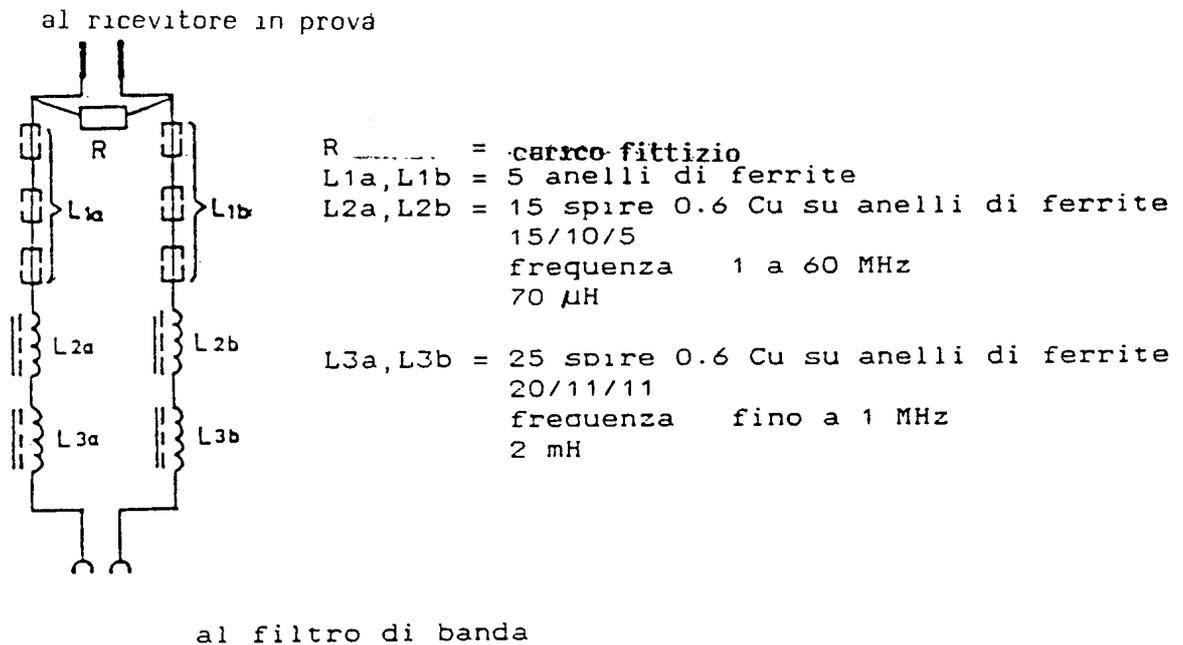
Fig. 29. Filtro per altoparlante.
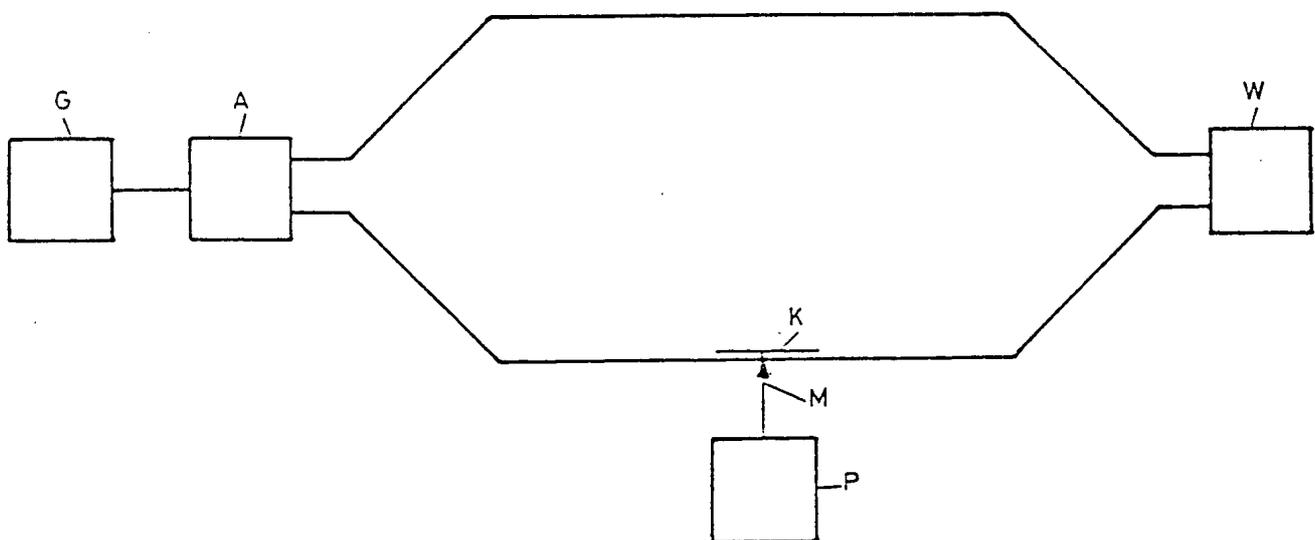
A: Rete di adattamento (fig. 27)
G: Generatore dei segnali spuri
K: Piastra metallica di misura 200mm x 200mm x 1mm a 10mm sopra il centro.
M: Sonda di misura
P: Millivoltmetro RF
W: Resistenza di chiusura 150 Ω

Fig. 30. Disposizione per la taratura del sistema di misura
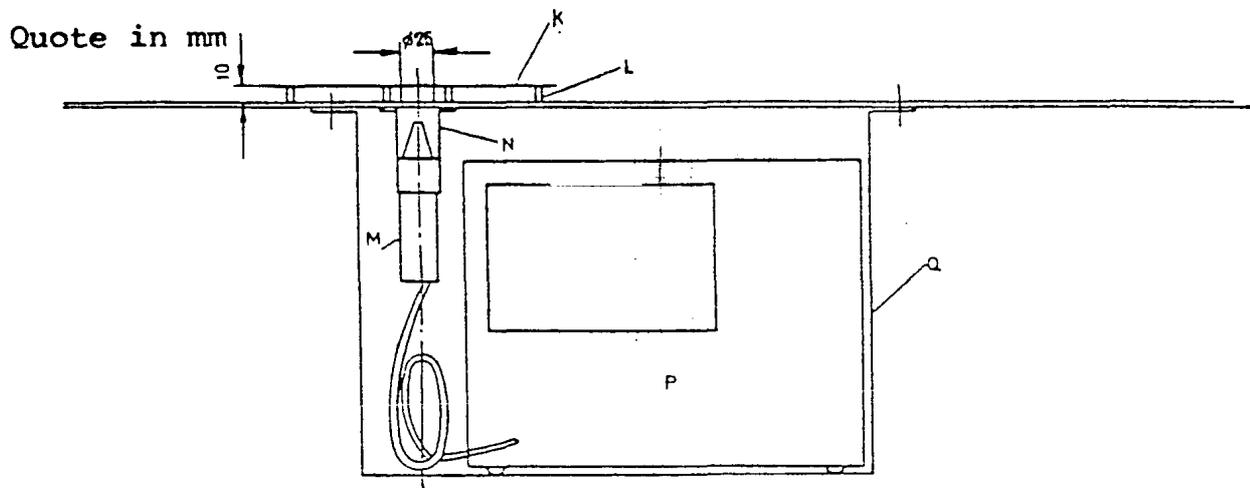
K: Piastra di misura metallica 22mm x 200mm x 1mm
L: Distanziatore in plastica, superfice di tutti i distanziatori max. 1 % della superfice di K
M: Sonda di misura
N: Collegamento alla piastra di fondo della cella
P: Millivoltmetro RF
Q: Custodia metallica

Fig. 31. Disposizione del millivoltmetro RF
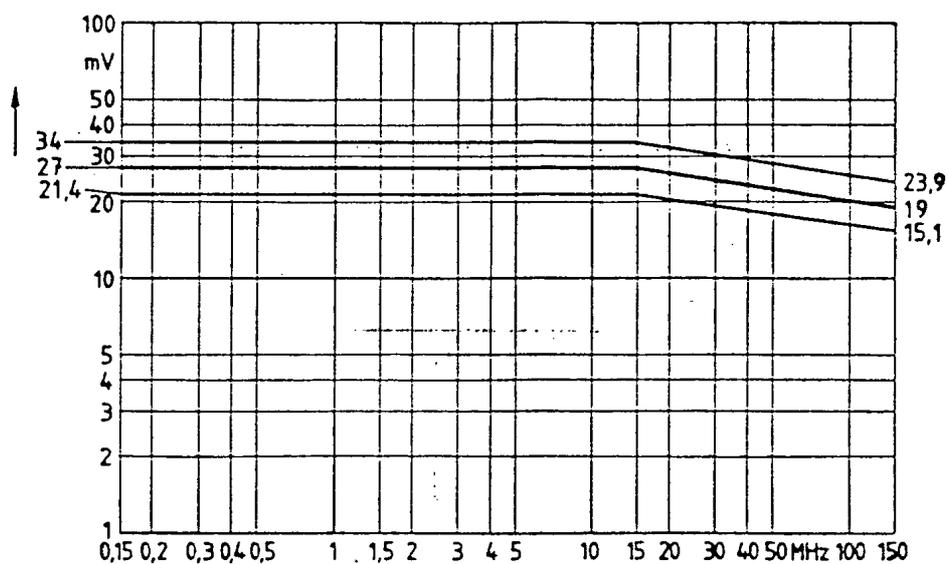
Fig. 32. Tensione alla piastra di misura in funzione della frequenza per 10 V f.e.m. del generatore con tolleranza +/- 2 dB. L'intensità del campo nella cella è di ca 3 V/m.
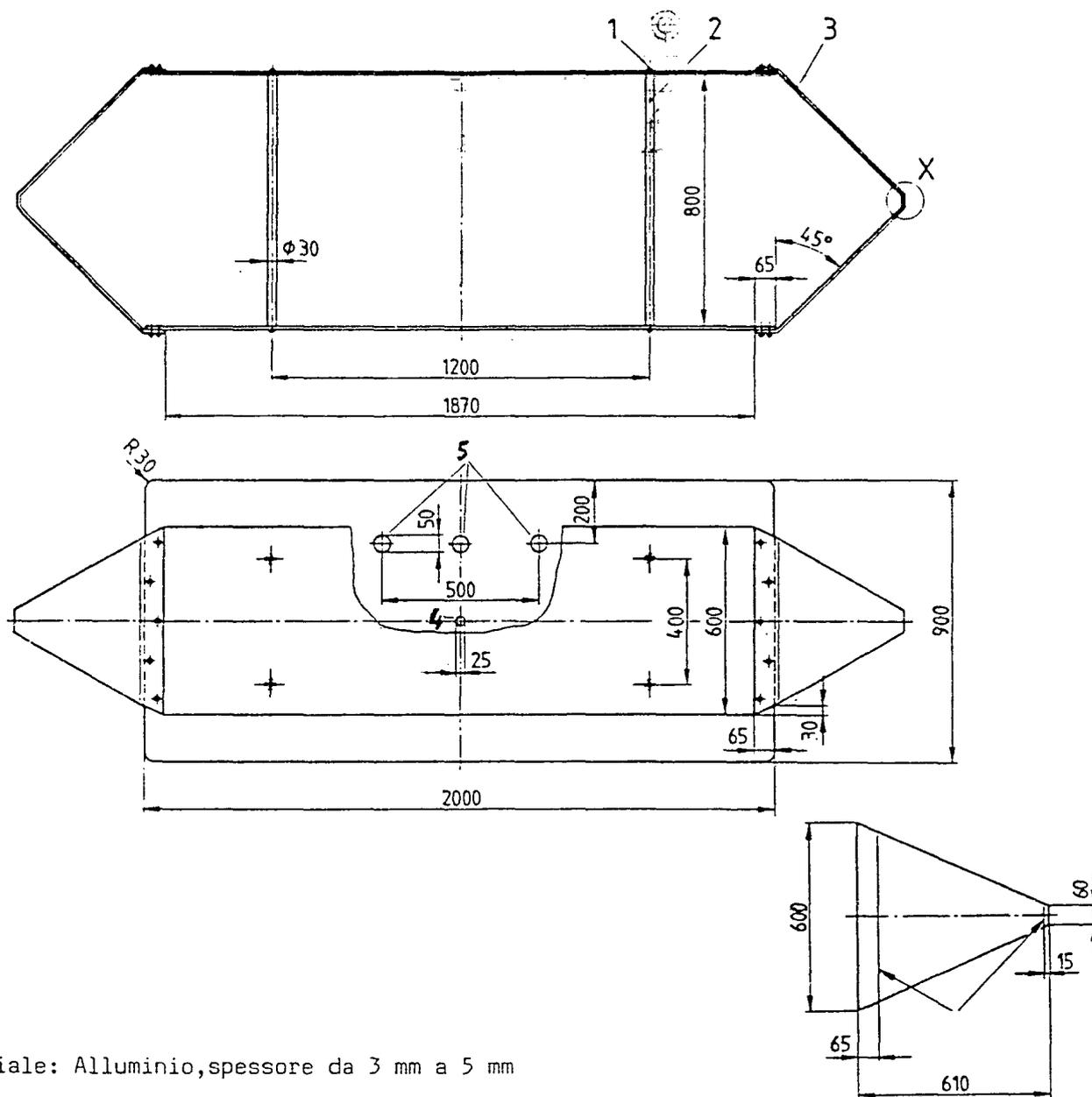
Materiale: Alluminio,spessore da 3 mm a 5 mm

1: viti M5 x 15 max lunghe 30 mm
2: distanziatori in plastica
X: particolare vedi fig. 34
4: foro per sonda di misura sul piano inferiore della cella
5: fori per cavo rete,diametro 50 mm sul piano inferiore della cella

Fig. 33. Dimensioni della cella di misura.
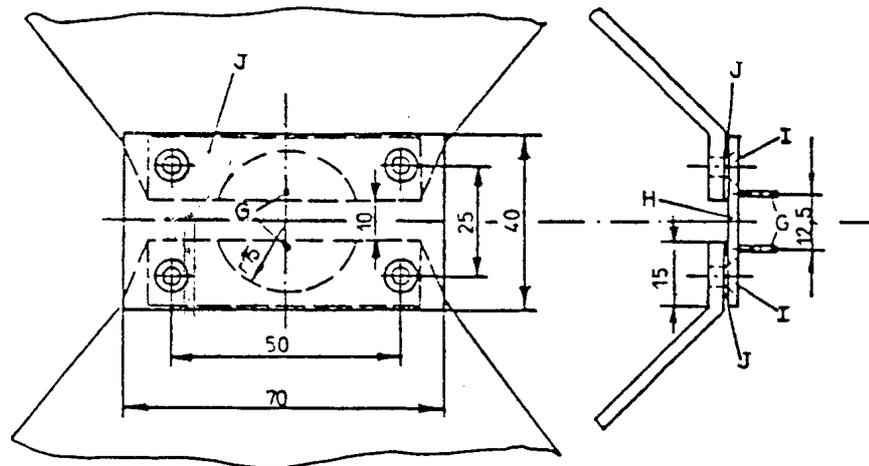
G: terminale di collegamento, collegato con J
H: piastra di isolamento, spessore 4mm
I: viti M5 x 10
J: Piastrina di contatto in lamierino 0.5mm

Fig. 34. Particolare di figura 33.
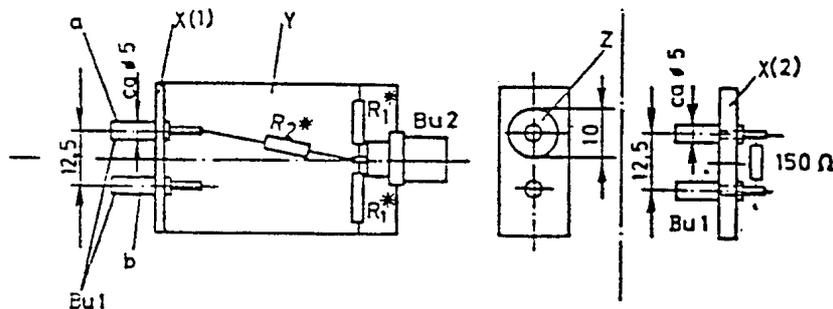
Fig. 35. Adattatore.
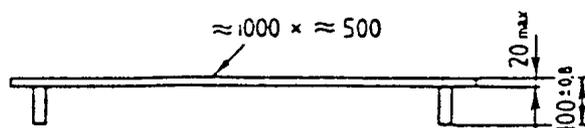
Dimensioni ca. 1000mm x 500mm

Sezione degli appoggi max. 10 % della superfice totale

Fig. 36. Piano di appoggio in plastica o legno.

87A7249

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 agosto 1987.

Rettifica del decreto ministeriale 1° dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto della diocesi di Cassano allo Ionio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cassano allo Ionio, avente sede in Cassano allo Ionio (Cosenza);

Vistà la richiesta di rettifica della denominazione e della sede di detta diocesi;

Visto il parere dell'ISTAT in data 7 agosto 1987, nel quale si dà atto che l'esatta denominazione del comune in questione e Cassano all'Jonio, stabilita con il regio decreto 4 gennaio 1863, n. 1196, e che, non essendo intervenuto alcun decreto di modifica, sono errate le successive denominazioni di Cassano al Jonio (dal 1881 al 1950) e di Cassano allo Jonio (dal 1950 in poi);

Decreta:

A parziale modifica del richiamato decreto ministeriale denominazione e sede della diocesi in narrativa vengono rettificate in Cassano all'Jonio.

Roma, addì 17 agosto 1987

Il Ministro: FANFANI

87A7518

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 1987.

Autorizzazione all'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto alla sostituzione di un sanitario nella équipe già autorizzata alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1987, con il quale l'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unita sanitaria locale n. 5 di Taranto, è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario prefettizio dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto, in data 13 giugno 1987, intesa ad ottenere la sostituzione del dott. Vestita Eligio con il dott. Franco Antonio nell'équipe dei sanitari già autorizzati con il summenzionato decreto ministeriale 27 maggio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1987;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Franco Antonio, assistente della divisione di urologia dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto, è incluso, in sostituzione del dott. Vestita Eligio, nella équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 27 maggio 1987.

Art. 2.

Il commissario prefettizio dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A7624

DECRETO 8 agosto 1987.

Modificazione al decreto 27 maggio 1987, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 27 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stata erroneamente riportata la qualifica dei seguenti sanitari:

Damiano dott. Michele, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto;

Gerardi dott. Pasquale, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5. di Taranto;

Saponaro dott. Rocco, assistente della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale del 27 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto, leggasi:

Damiano dott. Michele, aiuto della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5. di Taranto;

Gerardi dott. Pasquale, aiuto della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto;

Saponaro dott. Rocco, aiuto della divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale civile regionale «SS. Annunziata» dell'unità sanitaria locale n. 5 di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A7625

DECRETO 8 agosto 1987.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico alla clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal commissario prefettizio dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari, in data 11 ottobre 1984, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 5 ottobre 1979 per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 11 giugno 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso il reparto di rianimazione e l'obitorio generale del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bellizzi prof. Mario, aiuto universitario della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Lafronza dott. Vincenzo, aiuto ospedaliero della divisione di oftalmologia sociale della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Delle Noci dott. Nicola, assistente ospedaliero della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Lamorgese dott. Cataldo, assistente ospedaliero della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Montrone dott. Francesco, assistente ospedaliero della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Nacucchi dott. Salvatore, assistente ospedaliero della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Santoro dott. Severino, assistente ospedaliero della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Ruggeri dott. Giuseppe, assistente universitario della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Lorusso dott. Vincenzo, assistente ospedaliero della divisione di oftalmologia sociale del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Santoro dott. Marcello, assistente ospedaliero della divisione di oftalmologia sociale del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Cardia prof. Luigi, direttore della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Reibaldi prof. Alfredo, aiuto universitario della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari;

Sborgia prof. Carlo, aiuto universitario della clinica oculistica del presidio ospedaliero «Consorziale» policlinico dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 9 di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A7626

DECRETO 8 agosto 1987.

Autorizzazione alla clinica chirurgica I del complesso clinico-ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova ad includere alcuni sanitari nell'équipe già autorizzata alle attività di solo prelievo di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1985, con il quale la clinica chirurgica I del complesso clinico-ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, è stata autorizzata all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene, pancreas e fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova, in data 8 giugno 1987, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: prof. Passerini Glazel Giacomo, dott. Zanon Giovanni Franco, prof. Maffei Faccioli Alvise, dott. Gerunda Giorgio, dott. Bassi Nicolò, dott. Tedeschi Umberto, prof. D'Amico Davide nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 11 dicembre 1985 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 luglio 1987;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica I del complesso clinico-ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è autorizzata ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 11 dicembre 1985 i sanitari:

Passerini Glazel prof. Giacomo, professore associato di urologia pediatrica dell'Università degli studi di Padova;

Zanon dott. Giovanni Franco, ricercatore della clinica pediatrica dell'Università degli studi di Padova;

Maffei Faccioli prof. Alvise, professore ordinario di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Padova;

Gerunda dott. Giorgio, ricercatore di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Padova;

Bassi dott. Nicolò, ricercatore della clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Padova;

Tedeschi dott. Umberto, assistente ospedaliero della clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Padova;

D'Amico prof. Davide, direttore della clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Padova.

Art. 2.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A7627

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 agosto 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFP - Informatica S.r.l.», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987 con il quale la società «Fidelital S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza del 13 agosto 1987, n. 5/87 LCA - 14 agosto 1987, n. 2249, con la quale la sezione fallimentare del tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «S.r.l. IFP - Informatica», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18;

Visto che la predetta società è controllata al cento per cento dalla società «S.p.a. IFP - Istituto finanziario piemontese», che controlla al cento per cento la società «Fidelital S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 13 luglio 1987 e che, pertanto, va posta anch'essa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 233/1986, convertito dalla legge n. 430/1986;

Decreta:

1. La società «S.r.l. IFP - Informatica», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Sono nominati commissari liquidatori, i signori:

Benessia avv. Angelo, nato a Torino il 18 ottobre 1941, con studio in Torino, via Lamarmora n. 38;

Angeloni avv. Giuseppe, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, con studio in Roma, via Fagutale n. 2;

Dezzani prof. Flavio, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, con studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A7648

DECRETO 27 agosto 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFP - Service S.p.a.», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987 con il quale la società «Fidelital S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza del 13 agosto 1987, n. 7/87 LCA - 14 agosto 1987, n. 2255, con la quale la sezione fallimentare del tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «S.p.a. IFP - Service», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18;

Visto che la predetta società è controllata al cento per cento dalla società «S.p.a. IFP - Istituto finanziario piemontese», che controlla al cento per cento la società «Fidelital S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 13 luglio 1987 e che, pertanto, va posta anch'essa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 233/1986, convertito dalla legge n. 430/1986;

Decreta:

1. La società «S.p.a. IFP - Service», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Sono nominati commissari liquidatori, i signori:

Benessia avv. Angelo, nato a Torino il 18 ottobre 1941, con studio in Torino, via Lamarmora n. 38;

Angeloni avv. Giuseppe, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, con studio in Roma, via Fagutale n. 2;

Dezzani prof. Flavio, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, con studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 17.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A7649

DECRETO 27 agosto 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFP - Istituto finanziario piemontese S.p.a.», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987 con il quale la società «Fidelital S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza del 13 agosto 1987, n. 6/87 LCA - 14 agosto 1987, n. 2240, con la quale la sezione fallimentare del tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «S.p.a. IFP - Istituto finanziario piemontese», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18;

Visto che quest'ultima società controlla al cento per cento la società «Fidelital S.p.a.», in liquidazione coatta amministrativa e, pertanto, va posta anch'essa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 233/1986, convertito dalla legge n. 430/1986;

Decreta:

1. La società «S.p.a. IFP - Istituto finanziario piemontese», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Sono nominati commissari liquidatori, i signori:

Benessia avv. Angelo, nato a Torino il 18 ottobre 1941, con studio in Torino, via Lamarmora n. 38;

Angeloni avv. Giuseppe, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, con studio in Roma, via Fagutale n. 2;

Dezzani prof. Flavio, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, con studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 17.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A7650

DECRETO 27 agosto 1987.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFP - Commissionaria S.p.a.», in Torino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987 con il quale la società «Fidelital S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430;

Vista la sentenza del 13 agosto 1987, n. 4/87 LCA - 14 agosto 1987, n. 2253, con la quale la sezione fallimentare del tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «S.p.a. IFP - Commissionaria», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18;

Visto che la predetta società è controllata al cento per cento dalla società «S.p.a. IFP - Istituto finanziario piemontese», che controlla al cento per cento la società «Fidelital S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 13 luglio 1987 e che, pertanto, va posta anch'essa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 233/1986, convertito dalla legge n. 430/1986;

Decreta:

1. La società «S.p.a. IFP - Commissionaria», con sede in Torino, corso Re Umberto, 18, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Sono nominati commissari liquidatori, i signori:

Benessia avv. Angelo, nato a Torino il 18 ottobre 1941, con studio in Torino, via Lamarmora n. 38;

Angeloni avv. Giuseppe, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, con studio in Roma, via Fagutale n. 2;

Dezzani prof. Flavio, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, con studio in Torino, via Vittorio Amedeo II n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

87A7651

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 12ª seduta pubblica per giovedì 3 settembre 1987, alle ore 17,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

87A7652

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della procura generale della congregazione delle missionarie Figlie di S. Girolamo Emiliani, in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti, il 5 agosto 1987, registro n. 29 Interno, foglio n. 33, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della procura generale della congregazione delle missionarie Figlie di S. Girolamo Emiliani, in Roma.

87A7549

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1987, registro n. 19 Difesa, foglio n. 82, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono stati rettificati come di seguito indicato:

decreto 15 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1947, registro n. 2, foglio n. 89, pubblicato nel Bollettino ufficiale - anno 1947, disp. 18ª, pagina 1716:

Li Gobbi Alberto fu Antonio e di Lugaro Giustina, da Bologna, capitano art. s.p.e., stato maggiore generale: sono sostituite le parole «lieto» con «fiero» nel terz'ultimo capoverso e «fuggire» con «evadere» nel penultimo capoverso della motivazione per la quale fu decorato di medaglia d'oro al valor militare.

La rettifica di tale motivazione è stata decretata da processo verbale di seduta della commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare debitamente firmato dal signor Ministro;

decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1919, registro n. 129, foglio n. 3, pubblicato nel Bollettino ufficiale - anno 1919, dispensa 12, pagina 815:

Da Roma Pietro, di Pattada (Sassari), caporale 5° reggimento fanteria, n. 10878 di matricola: il cognome è Deroma.

87A7524

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Piano per la valorizzazione del comparto delle carni suine ad integrazione del programma degli interventi dell'AIMA per il 1987. (Deliberazione 7 agosto 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura che, all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982 in base al quale il CIPE deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la delibera del CIPE del 20 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 1986, con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1987;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982 richiamata, con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il comparto delle carni suine registra un grave stato di crisi, provocato anche dall'intensificarsi del flusso di importazioni intra-comunitarie, tale da compromettere definitivamente l'economia di questo settore produttivo;

Considerato che interventi di natura congiunturale appaiono inderogabili, anche in vista di una successiva azione di medio periodo, volta al riequilibrio e alla valorizzazione del comparto in questione;

Considerata l'opportunità di prevedere un intervento nazionale da parte dell'AIMA in favore di detto comparto, consistente in: aiuti alle scrofe pluripare; aiuto all'allevamento da ingrasso; aiuti alla stagionatura del prosciutto tipico, articolato in un periodo che copre gli ultimi quattro mesi del 1987;

Vista la proposta di integrazione al programma di interventi nazionali dell'AIMA per il 1987, avanzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 24029 del 5 agosto 1987, con la quale, in relazione a quanto sopra considerato, vengono stabilite le sopraddette misure di sostegno al comparto più volte citato, che si pongono come piano per la valorizzazione della carne suina;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 4 agosto 1987;

Considerato che è opportuno garantire un più equilibrato sostegno alla produzione di origine nazionale, includendo nel sopracitato aiuto all'allevamento da ingrasso anche i suini della categoria di peso da 120 a 145 kilogrammi purché nati nello stesso allevamento; e che pertanto la previsione di spesa per l'insieme delle misure viene stimata in 75 miliardi di lire, di cui 35 sulle disponibilità di bilancio dell'AIMA per il 1987 e 40 sulle disponibilità per il 1988;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvata la proposta di integrazione del programma di interventi AIMA per il 1987, concernente misure di sostegno al comparto delle carni suine, articolate in un piano per la valorizzazione della carne suina stessa, nei limiti indicati in premessa.

Roma, addì 7 agosto 1987

Il Vice Presidente: COLOMBO

87A7630

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli, a due posti di operaio comune nel ruolo degli operai comuni

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, numero 275;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1982 di ripartizione dei posti recati in aumento dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a due posti di operaio comune in prova nel ruolo degli operai comuni della Corte dei conti da adibire a lavori di trasporto di materiali o di pulizia

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo e degli operai dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Idoneità fisica al lavoro e al servizio da prestare. L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Licenza di istruzione elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 56, lettera *d)* della legge 5 marzo 1961, n. 90

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I posti saranno conferiti a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti all'impiego per i quali si concorre.

A tal fine, alla domanda, dovrà essere allegata la documentazione relativa ai requisiti attitudinali e gli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti all'impiego per il quale si concorre.

I documenti e i titoli, in originale o in copia devono essere in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande, della documentazione nonché dei titoli valutabili presentati o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4 e non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai requisiti attitudinali nonché ai titoli dal medesimo prodotti.

L'idoneità si intende conseguita soltanto dai candidati che abbiano riportato in detta valutazione un punteggio non inferiore ai sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria di merito viene formata in base al punteggio riportato da ciascun candidato idoneo nella valutazione dei titoli e dei requisiti, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano riportato nella valutazione dei titoli e dei requisiti un punteggio non inferiore a sei decimi debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai comuni in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1987
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 243

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto.. nato a ....
.... (provincia di ....) il ....
e residente................................... in ....
(provincia di ....) via............................... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a due posti di operaio comune in prova, seconda qualifica funzionale, nel ruolo degli operai comuni della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 10 giugno 1987.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè...

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..................;
3) non ha riportato condanne penali (3);
4) è in possesso del seguente titolo di studio..........................
.... conseguito in data ....
presso.. sito in ....
via .... n. ....;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..,
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero ai sensi dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
9) allega i sottoindicati documenti...

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni....................
.... ed eventuale recapito telefonico...........................

Visto: si autentica la firma del sig. ....(4)

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A7552

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diari delle prove scritte e pratica di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per i laboratori di ingegneria biomedica e di fisica e per l'ufficio tecnico.

Le prove scritte e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per il laboratorio di ingegneria biomedica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1987, registro n. 7 Sanità, foglio n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1987, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

prima prova scritta: 19 ottobre 1987;
seconda prova scritta: 20 ottobre 1987;
terza prova scritta: 21 ottobre 1987;
prova pratica: 18 novembre 1987.

Le prove scritte e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per il laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1987, registro n. 7 Sanità, foglio n. 325, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1987, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

prima prova scritta: 14 ottobre 1987;
seconda prova scritta: 15 ottobre 1987;
terza prova scritta: 16 ottobre 1987;
prova pratica: 16 novembre 1987.

Le prove scritte e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per l'ufficio tecnico dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1987, registro n. 7 Sanità, foglio n. 324, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1987, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, n. 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

prima prova scritta: 22 ottobre 1987;
seconda prova scritta: 23 ottobre 1987;
terza prova scritta: 24 ottobre 1987;
prova pratica: 19 novembre 1987.

87A7473

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, relativo alle declaratorie delle qualifiche funzionali del personale delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la deliberazione n. 1436 del 6 aprile 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1985, registro n. 75, foglio n. 228;

Vista la ministeriale prot. n. 5166 A/3 del 18 dicembre 1985, con la quale l'Università degli studi di Cassino è autorizzata a bandire il concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto rettorale n. 120 del 21 maggio 1986 è annullato.

Art. 2.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico in prova, area funzionale tecnico scientifica, presso la cattedra di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Cassino (corrispondente alla quarta qualifica funzionale).

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

d) titolo di studio: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di un solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso, e comunque, dall'accesso all'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale indirizzata al rettore dell'Università degli studi di Cassino, ufficio del personale, concorsi personale non docente, via Marconi, deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto che dà diritto alla partecipazione al concorso, con riferimento all'art. 3, lettera *d)*, del presente bando;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i candidati di sesso maschile: la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso nel caso in cui il candidato abbia superato, alla dta, di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i 35 anni di età;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola delle dichiarazioni determina l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubbica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova pratica, integrata da un colloquio sulle materie indicate nell'allegato 1 del presente bando.

Art. 8.

Il diario della prova di esame, con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui la medesima avrà luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

I candidati non saranno ammessi a sostenere le prove di concorso se non si presenteranno, nel giorno, nell'ora e nel luogo che sarà loro indicato, muniti di un valido documento di riconoscimento.

A termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 9.

Espletate le prove di concorso la commissione giudicatrice formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato la prova di esame e che abbiano ed intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad uno od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, potranno presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i titoli stessi o le relative certificazioni, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al rettore dell'Università degli studi di Cassino, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova d'esame.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

Previo accertamento della regolarità del procedimento saranno approvati, con decreto del rettore, gli atti del concorso nonché la graduatoria degli idonei dopo la valutazione dei titoli di preferenza presentati dai candidati, così come disposto all'art. 8.

Tale graduatoria sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 11.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà immediatamente nominato in prova ed invitato ad assumere servizio.

Ai fini dell'accertamento, nei suoi confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, egli sarà con la stessa comunicazione invitato a presentare o far pervenire a questa Università, entro il primo mese di servizio i seguenti documenti tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, l'aspirante è tenuto a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) il certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia il candidato vincitore per il quale lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa) rilasciato dalla competente autorità militare.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare, il certificato di esito di leva. Coloro che non siano ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) documento comprovante il diritto all'elevazione del limite massimo di età, qualora il candidato abbia a usufruire di una delle elevazioni concesse dalle vigenti disposizioni di legge;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e fruisca, comunque, di reddito da lavoro subordinato; in caso affermativo il candidato dovrà dichiarare di optare per il nuovo impiego.

Detta dichiarazione deve contenere eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzioni del precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 9) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo. Nei trenta giorni successivi gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I documenti di cui ai punti 3) e 4) dovranno contenere la dichiarazione che i candidati erano in possesso del requisito ivi attestato anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13.

Il vincitore nominato in servizio e coloro i quali subentreranno al rinunciatario o dichiarato decaduto, è nominato agente tecnico, area funzionale tecnico scientifica, presso la cattedra di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio di questa Università ed avrà diritto al trattamento economico, corrispondente alla quarta qualifica funzionale.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine si procederà alla nomina in ruolo, previo giudizio favorevole.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazioni e modificazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la registrazione.

Cassino, addì 29 settembre 1986

Il rettore: PARRONI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 22 giugno 1987
Registro n. 23 Università, foglio n. 304

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

1) Prova pratica: verterà sui seguenti argomenti:

a) uso di macchine da scrivere;

b) esecuzione di operazioni su macchina calcolatrice;

c) funzionamento di macchine fotocopiatrici ed esecuzioni di fotocopie;

d) funzionamento di lavagne luminose.

La prova pratica sarà integrata da un colloquio concernente gli argomenti della prova pratica.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al magnifico rettore della Università degli studi di Cassino - Ufficio del personale - Concorsi personale non docente - Via Marconi, 10 - 03043 CASSINO

....l..... sottoscritt..... nat..... a .... (provincia di....................) il.................. e residente in...................... .... c.a.p..................... (1) .... (provincia di:.......). via .... n. .... chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico, area funzionale tecnico scientifica presso la cattedra di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio di codesta Università.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di licenza.............. (3);

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato nella pubblica amministrazione .... e di aver risolto il precedente rapporto di lavoro per i seguenti motivi...;

h) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso: ....;

i) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo:..;

Data,............................

Firma...........................

---

(1) Nel caso che siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne riportate.

(3) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

N.B. - L'omissione nella domanda di partecipazione di una delle predette dichiarazioni comporta l'esclusione dal presente concorso. Le predette dichiarazioni vanno rese anche se negative.

87A7556

REGIONE PIEMONTE

Concorso a due posti di agente tecnico - operaio qualificato cucina presso l'unità sanitaria locale n. 26

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico - operaio qualificato cucina, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 29 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - Ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

87A7537

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - otorinolaringoiatria;
un posto di assistente medico - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente medico medicina legale e delle assicurazioni sociali;
un posto di assistente medico - anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio amministrazione personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

87A7538

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di infermiere/a professionale per il C.P.S. presso l'unità sanitaria locale n. 1

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere/a professionale per il C.P.S., presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 settembre 1987, serie inserzioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

87A7534

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 65

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 65.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 32 del 12 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Sesto San Giovanni (Milano).

87A7560

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1, a:

un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (infermiere professionale coordinatore);
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore (capo tecnico di radiologia medica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 19 agosto 1987, serie inserzioni.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Milano, presso l'istituto ortopedico «G. Pini».

87A7535

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 77

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 77, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina: ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina: chirurgia generale;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina: medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 30 del 29 luglio 1987, serie inserzioni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

87A7536

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di logopedista (operatore professionale di prima categoria - collaboratore);

un posto di audiometrista (operatore professionale di prima categoria - collaboratore);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale per il servizio unico di pronto soccorso nel presidio ospedaliero (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente medico di geriatria (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di assistente medico di psichiatria (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di capo tecnico di laboratorio medico (operatore professionale di prima categoria - coordinatore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 14 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Pieve di Soligo (Treviso).

87A7544

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di urologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di urologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

87A7562

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, ad un posto di primario ospedaliero - servizio di anatomia e istologia patologica - area funzionale: medicina - ruolo sanitario - disciplina: anatomia e istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

87A7563

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

tre posti di terapista della riabilitazione;

due posti di assistente sanitario;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di chimico collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 7 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore del personale - sezione concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Venezia-Mestre.

87A7540

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente medico di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 5.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente medico di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 5; il numero dei posti è elevato a due.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 95 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fidenza (Parma).

87A7545

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, ad un posto di biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 94 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A7561

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 4

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 92 del 31 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Gemona del Friuli (Udine).

87A7559

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 200 del 28 agosto 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nella carriera di concetto, ruolo amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 1987)

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1987, alla pag. 9, dell'avviso relativo alle seguenti vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia:

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della critica d'arte;
filosofia della storia;
lingua e letteratura inglese;
fonetica sperimentale;
archeologia del vicino Oriente,

deve intendersi come non avvenuta per le vacanze di filosofia della storia, lingua e letteratura inglese e fonetica sperimentale, in quanto le stesse sono state già pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1987, pag. 29.

87A7592

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del bando di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 66 della regione Piemonte. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 1987)

Nell'estratto citato in epigrafe pubblicato alla pag. 29 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «*un posto* di assistente amministrativo;», leggasi: «*due posti* di assistente amministrativo;».

87A7641

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**313.000**
- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221